

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

362^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* GASPARRINI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	Pag. 26
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	4	MONTELEONE (AN)	27
DISEGNI DI LEGGE		* BARBIERI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	28
Discussione e rinvio in Commissione:		Rinvio della discussione dei disegni di legge nn. 3169 e 211:	
(2049) SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»:		PRESIDENTE	29
MONTAGNINO (PPI), <i>relatore</i>	4, 22	Discussione:	
MANZI (Rifond. Com.-Progr.)	6	(51) SMURAGLIA. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro	
* RIPAMONTI (Verdi-L'Ulivo)	10	(2319) MULAS ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:	
MUNDI (Rin. Ital. e Ind.)	12	SMURAGLIA (Dem. Sin.-L'Ulivo), <i>f.f. relatore</i>	29, 34
* NOVI (Forza Italia)	13	* RIPAMONTI (Verdi-L'Ulivo)	29
SMURAGLIA (Dem. Sin.-L'Ulivo)	15	* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	31
* MULAS (AN)	19	* MULAS (AN)	35
GARILLI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	21	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 24 APRILE 1998	36
Discussione:			
(799) BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa:			
MUNDI (Rin. Ital. e Ind.), <i>relatore</i>	23, 26		
MUNGARI (Forza Italia)	24, 27		
SMURAGLIA (Dem. Sin.-L'Ulivo)	25		

ALLEGATO**GRUPPI PARLAMENTARI**

Variazioni nella composizione di Comitato direttivo Pag. 37

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 37

INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato 38

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 38

Assegnazione 38

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento 38

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 39

Annunzio 39, 40

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 72

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, Del Turco, De Luca Michele, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Duva, Erroi, Fanfani, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Manconi, Monticone, Occhipinti, Papini, Parola, Pellegrino, Pettinato, Pizzinato, Polidoro, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Villone, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Corrao, Cusimano, De Carolis, Lorenzi, Lauricella, Martelli, Rizzi, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, a Madrid, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Carella e Tomassini, a Pechino, per partecipare alle giornate sanitarie italo-cinesi.

Ove non presenti alla seduta, non sono computati ai fini del numero legale i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Discussione e rinvio in commissione del disegno di legge:

(2049) SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme di tutela dei lavori "atipici"», d'iniziativa dei senatori Smuraglia, De Luca Michele, Pelella, Grusso, Piloni, Larizza, Tapparo, Arlacchi e Battafarano.

Il relatore, senatore Montagnino, ha chiesto di integrare la relazione scritta, già stampata e distribuita.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MONTAGNINO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il mondo del lavoro è in continua e rapida trasformazione: si affermano nuove tecnologie e nuove professionalità ed emergono realtà inedite, con una espansione rilevante di nuovi lavori o di lavori «atipici» che hanno natura molteplice e caratteristiche estremamente variegata.

Tutto ciò determina un forte mutamento nel mercato del lavoro, storicamente e tradizionalmente fondato sulla bipartizione lavoro autonomo-lavoro subordinato. Ormai il mercato del lavoro è caratterizzato anche da nuovi rapporti che implicano una prestazione lavorativa non riconducibile alla tipologia del lavoro autonomo né a quella del lavoro subordinato, e appunto per questo motivo «atipica». Prestazione lavorativa temporale e definita e non meramente occasionale, che ha carattere di continuità e posizione di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente.

Il lavoro «atipico» risponde certamente a modelli ed esigenze di organizzazione aziendale, ma anche a decisioni dei lavoratori, soprattutto giovani, che hanno scelto tale modo per collocarsi nel mercato del lavoro. I rapporti di lavoro hanno quindi caratteristiche di flessibilità e di precarietà e hanno dimensioni attuali e possibilità di evoluzione tali da reclamare una normativa da tempo ricercata.

L'assoluta assenza di norme non favorisce il mondo del lavoro, e a fronte di processi crescenti di precarizzazione e di flessibilizzazione del mercato del lavoro uno Stato di diritto non può rinunciare a garantire un quadro di tutele ineludibili ed inscindibili dall'instaurazione del rapporto di lavoro, escludendo ipotesi eccessivamente rigide e gravose nei confronti dei datori di lavoro ed eliminando patologie ed irregolarità dannose tanto ai lavoratori quanto alle aziende.

Il problema quindi riguarda non l'esistenza della normativa, ma la qualità delle norme; semmai la loro dilatazione e comunque l'attitudine di esse a realizzare obiettivi che non comprimano la possibilità di espansione dei rapporti di lavoro in un quadro di rispetto della legalità e non costituiscano sovrapposizione in ambiti riguardanti la contrattazione tra le parti sociali.

Il disegno di legge all'esame dell'Aula risponde alle esigenze e alle necessarie caratteristiche per affrontare un segmento importante e complesso del mercato del lavoro, che è in gran parte inesplorato e la cui dimensione numerica è quantificabile con una realistica approssimazione in 2 milioni di lavoratori, considerato che gli iscritti alla gestione speciale dell'INPS sono 1.400.000, di cui circa 1.000.000 hanno esclusivamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il carattere innovativo del disegno di legge è certificato dalla constatazione che si è dinanzi alla prima esperienza legislativa in materia. Il suo carattere sperimentale è dichiarato nel testo, oltre che nella relazione dei proponenti. Il suo equilibrio risiede nel contenuto che coniuga le esigenze di garanzia nel rapporto di lavoro con il rispetto delle aziende che utilizzano il lavoro atipico per esigenze produttive reali e non al solo fine di ridurre i costi ed evadere i contributi sociali. La sua prudenza manifesta consapevolezza delle difficoltà dello scenario che si intende disciplinare. (*Brusio in Aula*).

Sono contento che siamo pochi, signor Presidente. Questa volta sono veramente contento, perchè in pochi si sente meno brusio.

PRESIDENTE. Che debbo fare? I pochi riescono a fare brusio, come si dice formalmente.

MONTAGNINO, *relatore*. Si fanno sentire.

Le audizioni svolte nell'11^a Commissione con Confindustria, con i sindacati CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL e con la Consulta delle forze sociali giovanili del CNEL hanno evidenziato l'univoco convincimento dell'esigenza di una normativa regolatrice del lavoro atipico.

Il responsabile impegno dell'intera Commissione, che ha accolto alcuni rilievi specifici emersi nel corso delle audizioni, ha consentito di migliorare e potenziare la qualità della proposta legislativa. Il testo licenziato dalla Commissione propone all'Aula una normativa particolarmente agile che, nell'estendere ai lavori atipici l'applicazione delle norme sulla sicurezza, sulla pari opportunità e sulla parità tra uomo e donna, prescrive la forma scritta nella stipula del contratto indicando alcune clausole fon-

damentali; garantisce i diritti necessari, quali quelli sindacali ... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Per non disturbare i colleghi potrei anche star zitto, signor Presidente. Non ho problemi.

PRESIDENTE. Siamo noi che non dobbiamo disturbare il relatore, che fa il suo dovere svolgendo la relazione.

MONTAGNINO, *relatore*. Stavo dicendo che il disegno di legge garantisce diritti ineludibili, quali quelli sindacali, offre l'opportunità con una normativa di incentivazione, di fare emergere il sommerso, cioè i rapporti di lavoro subordinati mascherati; tende a scoraggiare le irregolarità con la previsione di sanzioni; definisce il sistema dei controlli e il regime fiscale e previdenziale, quindi la tutela della maternità anche se alcune norme proposte hanno subito i rigori della 5ª Commissione.

Il disegno di legge delinea e definisce il lavoro atipico ma rinuncia, in ragione dell'area oltremodo variegata, dai contorni spesso incerti e in continua evoluzione, ad individuare puntualmente la specifica attività lavorativa, perchè sarebbe esercizio non solo difficile ma addirittura velleitario.

Mentre rinvio alla relazione scritta l'illustrazione delle singole norme del disegno di legge, penso di poter affermare che esso rappresenta una proposta concreta di riconoscimento formale del lavoro atipico e di disciplina coerente e adeguata, e quindi ancora aperta ad apporti e contributi che possano migliorare ulteriormente la qualità del testo.

Ringrazio particolarmente i colleghi. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Questo applauso la compensa del brusio, senatore Montagnino. La ringrazio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manzi. Ne ha facoltà

MANZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo – spero che il Ministero del lavoro sia presente in questa occasione – onorevoli colleghi, mi si consenta di iniziare questo mio intervento rilevando, senza offese per nessuno, che ancora una volta il disegno di legge presentato dal senatore Smuraglia e da altri colleghi sostituisce di fatto la mancata risposta del Governo alla direttiva comunitaria del Consiglio europeo approvata nel lontano 1994, che sollecitava il Governo italiano e gli altri Governi dell'Unione ad affrontare al più presto il problema dei lavori atipici. In tal modo il Consiglio europeo pensava di sviluppare un'azione volta a disciplinare tutte le forme di lavori atipiche, che ammontano attualmente ad una cifra enorme: si parla del 50 per cento dei salariati dell'Unione; dai dati che provengono dal Consiglio europeo questi lavori rappresentano in alcuni Stati fino all'80 per cento dei nuovi posti di lavoro o

perlomeno di quei lavori precari che molti paesi presentano come nuovi posti di lavoro. Con la sua direttiva il Consiglio europeo chiedeva ai vari Stati di inserire i lavori atipici in un quadro normativo e contrattuale che garantisse loro una certa tutela.

Partendo da tali presupposti, appare indubbio che il disegno di legge in esame si muove nella direzione di dare maggior tutela ad un certo numero di lavoratori (e questo è certamente un bene), ma nello stesso tempo esso si presenta dinnanzi al paese, agli imprenditori, ai *mass media*, ai giovani, come un riconoscimento ufficiale da parte del Parlamento che accetta, giustifica e legalizza un nuovo rapporto di lavoro tutto impostato sulla massima flessibilità. Mi si potrà rispondere che anche senza tale riconoscimento ufficiale i lavori atipici si sono sviluppati; è vero, ma l'approvazione del disegno di legge in esame rafforza quel nuovo rapporto di lavoro.

È una preoccupazione esagerata la nostra? Può darsi. In primo luogo, perchè leggendo il DPEF appena arrivato mi pare di capire che la flessibilità non è posta al primo punto, anzi. In secondo luogo, perchè i segnali che arrivano dall'Europa, dove questi lavori sono più sviluppati, non sono eccezionali: certamente i lavori atipici hanno creato nuove occasioni di lavoro, ma occasioni appunto, non posti di lavoro. Senza contare – e di questo i sindacati dovrebbero un tantino preoccuparsi – che la balcanizzazione prodotta nel mercato del lavoro renderà certamente molto più difficile arrivare ad unire i vari interessi e comportamenti dei diversi gruppi di lavoratori, così differenziati per collocazione sia nel processo produttivo che sotto il profilo dello stato giuridico.

Proviamo a riflettere per un istante sull'espressione «lavori atipici». Con essa si intendono quei rapporti di lavoro che sono differenti dal normale rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in quanto introducono elementi di flessibilità rispetto alla rigidità della tradizionale regolazione del rapporto di lavoro. In realtà, colleghi, l'espressione lavori «atipici» è fonte di equivoci o perlomeno, a parer mio, di una forzatura. Ragioniamo.

La ricerca di flessibilità nell'uso della forza lavoro da parte delle imprese non è nuova, è una costante sin dall'epoca della rivoluzione industriale e non è certo una novità dell'ultimo decennio. Basta ricordare la nascita del contratto di lavoro salariato, che appunto risponde all'esigenza dell'impresa di avere la libertà di acquisire sul mercato la forza lavoro nella quantità che serve in un dato momento ai fini produttivi che l'imprenditore si prefigge. Se nel modo di produzione fordista ciò serviva alla delegittimazione dei lavori esterni alla fabbrica per mobilitare il lavoro in favore della stessa, nel nuovo modo di produzione servirà invece a nascondere le differenze tra i lavoratori.

Non vorrei drammatizzare, ma a me pare che da un pò di tempo a questa parte sia in corso nel nostro paese un processo per ridurre e se possibile cancellare le regole, le norme, le leggi che sinora hanno garantito il mondo del lavoro. Le forze che portano avanti tale disegno lo fanno con prudenza: invece di attaccare frontalmente, direttamente le garanzie e le

condizioni di vita dell'area forte della classe lavoratrice, spingono progressivamente quest'ultima sulla difensiva, sottraendo alle garanzie strati sempre più ampi di lavoratori, che via via perdono parte di quelle garanzie, anche elementari, che sembravano definitivamente acquisite.

La mia parte politica non può che essere preoccupata da tutti questi provvedimenti che, poco o tanto, forniscono punti di appoggio alla grande operazione di rilancio del predominio della parte imprenditoriale, operazione che potremmo individuare in due filoni: da una parte, per i contratti cosiddetti atipici, si sono ingigantiti particolari scopi o utilizzi, cui può anche servire il contratto di lavoro (ad esempio, gli scopi formativo, di reinserimento professionale, eccetera), per forzare una sorta di mutazione dello stesso contratto così da realizzare una frantumazione tra figure ormai autonome. Esemplare la tendenza della giurisprudenza e dei progetti di legge a negare la possibilità di trasformazione del rapporto atipico di cui sia stata violata la disciplina specifica in rapporto al tempo indeterminato. Si veda la giurisprudenza sul *part time* e anche sul contratto di formazione lavoro, nonché il pacchetto Treu sul contratto a termine.

Da un'altra parte, per i rapporti di lavoro autonomo, si è fatto leva sulla indiscutibile eclisse di vecchi metodi di organizzazione del lavoro e dunque sul relativo sbiadire dei tratti della vecchia disciplina semimilitare della prestazione lavorativa, per decretare la fine del lavoro subordinato, identificando ideologicamente la subordinazione propria solo con quella esteriore disciplina.

Possiamo dire che è in corso di svolgimento e di avanzata attuazione un processo che ristrutturata la forza lavoro: da una parte, in un'area tutelata, i lavoratori a tempo pieno e indeterminato occupati nella grande e media impresa, in un'area però sempre più ristretta e tutt'intorno una galassia di lavoratori precari, ciascuno con un proprio stato giuridico differenziato da quello di tutti gli altri. E chi si illudeva, anche nei sindacati, che la destrutturazione del mercato del lavoro esterno fosse il prezzo da pagare per la difesa dei lavoratori collocati nell'area tutelata, deve ricredersi.

Tutto questo viene giustificato e sostenuto da varie parti con l'affermazione che porterebbe ad un aumento dell'occupazione. Maggiore flessibilità nel lavoro – dicono gli imprenditori – porta maggiore produttività e consente costi di lavoro in grado di competere sui mercati internazionali; tutto questo porterebbe a maggiore occupazione. Questo resta da dimostrare, diciamo noi, e non mi pare che la flessibilità già oggi presente massicciamente nel paese, soprattutto in alcune zone, abbia portato ad un aumento reale dell'occupazione, anzi; oggi la situazione occupazionale del paese è diventata drammatica e non c'è da stupirsi se nei giovani disoccupati senza prospettive di lavoro si accetti con entusiasmo di fare anche lavori considerati atipici. E adesso siamo qui per discutere come affrontare questo nuovo problema.

Come Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti abbiamo deciso che, pur non condividendo la filosofia che favorisce e sviluppa questi nuovi lavori, dovremo cercare di dare un nostro contributo per tentare di

rispondere a queste nostre preoccupazioni. Per questo abbiamo presentato degli emendamenti cercando di capire meglio questi lavori atipici, che a volte sono imposti dalla stessa natura della prestazione richiesta, mentre altre volte essi hanno una origine volontaria, nel senso che alcuni prestatori di queste attività le cercano proprio perchè non aspirano a lavori stabili, continuativi e quindi sottoposti a particolare regime. In altri casi, invece, concorrono fattori diversi, fra i quali il cosiddetto interesse dell'impresa.

Dinanzi ad una legge di questo tipo - l'ho già detto - la mia parte politica è preoccupata; vorremmo evitare che, una volta approvato questo provvedimento, potesse favorire una forma più diffusa di precariato, nel quale al prestatore d'opera competono ben pochi diritti e garanzie.

A noi sembra che l'unico dato realmente unificante di queste complesse tipologie di lavori atipici sia la pressochè assoluta mancanza di tutela.

Se è vero che con questo disegno di legge si cerca di garantire a quest'area di lavoratori un minimo di tutela, consistente nell'applicazione di alcune norme attinenti alla libertà e alla dignità di chi presta il lavoro (vedi l'articolo 2, che stabilisce regole di fondo circa la forma scritta del contratto e il suo contenuto essenziale, o l'articolo 6, che prevede una gamma di diritti sindacali di base), ci sono altri punti importanti che non vanno sottovalutati, anche perchè a tutt'oggi, malgrado la direttiva europea, non mi sembra che il Governo abbia presentato su questo argomento proposte precise nel campo dell'applicazione delle prestazioni di lavoro temporaneo o a carattere atipico; benchè la direttiva comunitaria n. 383 del 1991, all'articolo 9, preveda esplicitamente disposizioni favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che hanno un rapporto lavorativo a durata determinata. A questo punto ritengo auspicabile una qualche forma di coordinamento tra la proposta in esame ed un eventuale decreto governativo.

Al di là di questa anomalia, il disegno di legge in esame, nell'intento di affrontare il problema di un'estensione delle forme di tutela tipiche del lavoro subordinato ai cosiddetti lavori atipici, pone un problema di ordine generale, nel senso che in linea di principio, una volta approvato il provvedimento così come è, si accetterebbe di fatto che non esistano soltanto due tipologie di condizioni lavorative, quella subordinata e quella autonoma, ma ve n'è una terza situata a metà strada tra le altre due: quella appunto del lavoro atipico. In sostanza, con il provvedimento in esame si legalizza questa nuova forma di lavoro.

A questo punto mi si consenta di pensare che molti imprenditori potrebbero scegliere di ricorrere più facilmente a questa possibilità del lavoro atipico, il che potrebbe avere effetti molto gravi in termini di ulteriore deregolamentazione del mercato del lavoro. Sappiamo tutti che già oggi, in molti casi, i lavori atipici sono serviti a certe imprese per non assumersi l'onere di un'assunzione di lavoro subordinato. Per questa ragione abbiamo chiesto di essere più precisi, di cercare di definire in modo chiaro le aree di intervento, di precisare dove è possibile utilizzare o no questo

tipo di contratto atipico, di precisare le sue caratteristiche come prestazione professionale. Ci pare di ritrovare queste nostre preoccupazioni nell'articolo 10 del disegno di legge, laddove i proponenti prevedono la conversione automatica di questo rapporto in altro a tempo indeterminato, nel caso in cui tale rapporto di lavoro atipico si presenti come una forma di elusione o nasconda in realtà un rapporto di lavoro subordinato.

Colleghi, credo che, se si potesse andare a fondo, vedremmo che buona parte di questi lavori atipici è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato e nasconde di fatto un lavoro subordinato a tempo determinato.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti ha presentato alcuni emendamenti che, se accettati, potrebbero fugare alcune preoccupazioni e orientarci nel voto. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti e del senatore Mundi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Napoli Roberto, si intende che abbia rinunciato al suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà

* RIPAMONTI. Signor Presidente, la normativa in esame, riguardante i lavori atipici, risponde certamente ad una esigenza reale del nostro paese: per questo era molto attesa. Rivolghiamo quindi un ringraziamento ai presentatori del disegno di legge e al Governo che, pur avendo dapprima espresso la volontà di presentare una sua proposta a riguardo, successivamente ha deciso di lavorare sul testo al nostro esame per migliorarlo e ampliarne le finalità.

Alcuni dicono che i lavoratori interessati da questo provvedimento sono due milioni e mezzo; altri arrivano a quantificarne sino a quattro milioni: lavoratori senza alcun tipo di tutela che necessitano di un quadro certo di garanzie.

Anche se questa normativa non può che essere riservata a quei rapporti di lavoro che presentano carattere di continuità in forme temporalmente definite, ci troviamo comunque di fronte ad un campo così variegato che non è possibile dare un'esatta definizione di questi lavoratori. Ciò che è importante è il sistema di tutele che è stato elaborato e che costituisce quindi il documento base cui tutti, lavoratori e committenti, dovranno attenersi.

Tra i meriti che dobbiamo riconoscere a questo disegno di legge rientra innanzi tutto la disposizione secondo la quale è obbligatoria la stipulazione in forma scritta del contratto di lavoro atipico. Questa diventa la condizione di partenza per determinare le condizioni di lavoro e le garanzie che il committente dovrà assicurare.

Giustamente la tutela dei casi di infortunio e malattia è rinviata alla contrattazione collettiva; il disegno di legge sancisce questa previsione, ma in esso rientra comunque tutto quel sistema di garanzie minime atte ad assicurare la libertà e la dignità dei prestatori di lavoro.

Innanzitutto, per le lavoratrici viene salvaguardato l'eventuale stato di maternità in cui potrebbero venire a trovarsi. È prevista infatti un'apposita delega al Governo per l'emanazione di una disciplina *ad hoc*. Non possiamo dimenticare che al giorno d'oggi si verificano ancora discriminazioni e soprusi da parte di committenti senza scrupoli che in molte realtà del nostro paese, con l'unico obiettivo dell'aumento del profitto, continuano ad essere restii ad assumere quelle donne che risultino coniu-gate; e allorquando le assumono, non riconoscono loro alcun tipo di inden-nità in caso di maternità.

In virtù della garanzia costituzionale, sono stati previsti anche i diritti sindacali e associativi. Fondamentale è soprattutto la possibilità accordata di partecipazione ad assemblee, al fine di evitare che i lavoratori riman-gano isolati. Inoltre, la contrattazione collettiva, come previsto dall'arti-colo 6, potrà prevedere ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle attività sindacali. È certamente un fatto positivo, che noi sosterrremo.

Oltre a questo, dobbiamo ricordare che risulta fondamentale garantire a tutti i lavoratori non solo il diritto di partecipare attivamente a tutte quelle attività che riguardano la formazione e l'informazione sulle que-stioni relative alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, ma anche il diritto ad intervenire alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, così come previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il disegno di legge potrebbe quindi risultare incompleto, qualora que-sto sistema di garanzie sulla sicurezza non venisse preso in considerazione dalla discussione in Assemblea. Dobbiamo ricordare infatti quanto sia fon-damentale la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro: una inizia-tiva rivolta ad ampliare la normativa in questo settore è sicuramente da sostenere e da incoraggiare. Per questo motivo abbiamo presentato alcuni emendamenti al riguardo.

La normativa fissata con il disegno di legge in esame non solo aprirà ai lavoratori atipici una rete di diritti e garanzie, ma potrà funzionare come strumento di regolamentazione e, naturalmente ce lo auguriamo, di creazione di nuovi posti di lavoro. Ben venga quindi una sua rapida ap-provazione, in modo che i nostri lavoratori possano usufruire nel più breve tempo possibile di questa carta dei diritti; diritti che dovrebbero essere estesi al grande tema fondamentale del nuovo mercato del lavoro, cioè la formazione.

Il Governo ha annunciato l'intenzione di presentare al Parlamento un provvedimento normativo sullo statuto dei nuovi lavori. Ciò permetterà certamente di formulare un testo definitivo sulla base delle proposte già incardinate dalla Commissione lavoro, certamente più completo. Un argo-mento di vera attualità: si tratta di normare in modo equilibrato l'esigenza della tutela dei diritti e delle garanzie della legalità e della sicurezza, e nello stesso tempo di non privare queste nuove forme di impiego della loro caratteristica innovativa. Anche su questo versante si misura la capa-cità riformatrice di questo Governo e della sua maggioranza, e certamente il Gruppo Verdi-L'Ulivo farà la sua parte al riguardo e offrirà tutte le ga-ranzie e i contributi che saranno necessari.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mundi. Ne ha facoltà

MUNDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi alla nostra attenzione riguarda la categoria dei cosiddetti prestatori di lavoro coordinato, una forma di lavoro che nel tempo è andata sempre più diffondendosi. Essa, pur appartenendo – come tipologia – più al settore del lavoro autonomo che a quello del lavoro subordinato, si differenzia da quest'ultimo per alcuni aspetti, tra cui in particolare va evidenziata la modalità di svolgimento dell'attività stessa, effettuata a favore di un'impresa nell'ambito di un programma aziendale.

La forma del lavoro coordinato e continuativo viene incontro alle diverse esigenze prospettate sia dai lavoratori che dalle imprese, permettendo di svolgere l'attività in maniera più flessibile e più corrispondente all'evoluzione continua del mercato del lavoro. Si tratta, pertanto, di una tipologia lavorativa sicuramente moderna, da incentivare ed incoraggiare, poichè potrebbe rappresentare uno strumento idoneo a favorire nuove forme di occupazione; nello stesso tempo, anche da tutelare per evitare che sotto l'apparenza di rapporti atipici si celino realtà di lavoro subordinato.

La tutela, necessaria non deve creare nuove e più pesanti difficoltà allo svolgimento del lavoro, con la negativa conseguenza di scoraggiare sia negli imprenditori che nei lavoratori la costituzione di queste forme di rapporti lavorativi. In questo campo la libertà delle parti va senz'altro sottolineata e incoraggiata.

In tal senso, il Gruppo Rinnovamento Italiano ha presentato emendamenti che mirano proprio a non comprimere eccessivamente la scelta contrattuale degli stipulanti. Il provvedimento in discussione, infatti, pur se apprezzabile nel suo contenuto globale e nella sua finalità volta a tutelare i lavoratori da possibili elusioni da parte dei datori di lavoro, è però troppo costringitivo in alcuni suoi punti, con il risultato di ostacolare l'iniziativa delle parti anzichè favorirla.

Mi sembra importante puntualizzare alcuni aspetti sui quali abbiamo ritenuto opportuno intervenire per apportare modifiche al testo originario del disegno di legge. Il tipo di rapporto di lavoro a cui si riferisce il provvedimento in discussione è individuato in base a criteri tali per cui esso si pone esplicitamente come terza forma, oltre a quelle del lavoro subordinato e del lavoro autonomo. Il contratto cosiddetto atipico, a nostro avviso, rientra invece nella sfida del rapporto di lavoro autonomo, da cui il lavoro coordinato si differenzia solo in quanto contempla uno schema negoziale più ampio, prescindendo dall'elemento tipico costituito dall'oggetto della prestazione e prevedendo l'ulteriore elemento rappresentato dalla durata. Seguendo questa linea, pertanto, sembra opportuno privilegiare la libertà negoziale delle parti, alle quali dovrà essere rimessa la scelta nella determinazione del corrispettivo, i cui vincoli possono essere apposti solo dai contraenti e non già prestabiliti dalla legge.

Inoltre, la natura autonoma del lavoro coordinato è incompatibile con la previsione di una indennità da corrispondere al momento della cessazione del rapporto, propria invece del lavoro subordinato.

Infine, la previsione di convertire il lavoro coordinato in rapporto a tempo indeterminato, qualora venga accertato che si tratta in realtà di lavoro subordinato, appare eccessiva, anche rispetto alla linea adottata dalla legislazione vigente e sicuramente non corrispondente alla volontà delle parti che è indirizzata alla costituzione di un rapporto lavorativo senza vincoli di subordinazione.

Auspico, pertanto, che l'Assemblea voglia prendere nella giusta considerazione le modifiche proposte, che tendono ad armonizzare il testo del disegno di legge contemperando le diverse esigenze dei lavoratori e delle imprese, nel dovuto rispetto delle norme di tutela previste per questi tipi di contratti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà

* NOVI. Signor Presidente, queste norme di tutela dei lavori atipici, in realtà, risentono di un'impostazione direi quasi ideologica; nel senso che leggendo il disegno di legge avvertiamo una certa nostalgia per l'epoca del lavoro dipendente di massa. Questa impostazione, questo approccio, costituisce un indubbio arretramento culturale, prima che politico, nei confronti delle nuove forme del lavoro che sostanzialmente seguono alla fortissima crisi del sistema di produzione fordista.

Non c'è nulla da fare, le epoche si susseguono. Il processo di industrializzazione, la prima rivoluzione industriale, ha introdotto il lavoratore-massa che affluiva nelle grandi concentrazioni produttive. Ora da quella fase siamo definitivamente usciti, siamo entrati nella fase della produzione a rete, della produzione decentrata, siamo entrati nella fase del lavoratore imprenditore di se stesso.

Questo disegno di legge cerca di trasformare il lavoratore imprenditore di se stesso in una forma atipica di lavoratore salariato al di fuori della fabbrica o della struttura terziaria in cui presta la sua opera. In verità, vi è bisogno di forme di tutela di questo lavoro atipico che ormai in Italia interessa oltre due milioni di persone, ma non sono certo queste le forme di tutela, perchè in effetti esse provocheranno un arretramento dei lavori atipici nel sommerso e sostanzialmente nell'illegalità

Perchè – dobbiamo chiederci – in questo paese assistiamo ad una crescita esponenziale del lavoro autonomo e del lavoro atipico? Perchè questo – come ho ricordato poco fa in Commissione lavoro – è il paese che ha il *record* mondiale della pressione tributaria e contributiva e che detiene il primato europeo del peso di tasse e contributi sul costo del lavoro; è un paese poi che presenta molte contraddizioni, se pensiamo che con i lavori socialmente utili siamo di fronte ad una sorta di lavoro nero di Stato. Infatti, quando a un prestatore d'opera, a un lavoratore viene corrisposto un salario di 800.000 lire al mese, senza che sia prevista nessuna forma di protezione sociale nè di assistenza sanitaria nè tantomeno di con-

tributi previdenziali, possiamo dire appunto che siamo di fronte ad una sorta di lavoro nero di Stato. La contraddizione consiste nel fatto che con i lavori socialmente utili si codifica il lavoro nero di Stato e, nello stesso tempo, si cerca di codificare anche questi lavori «atipici» che però, pur non potendo esserlo, devono, nella maniera più assoluta, poter contare su una rete di protezione sociale, perchè altrimenti si accentua il dualismo nella società tra lavoratori garantiti e non garantiti, solo che il percorso indicato dal disegno di legge in esame non ci sembra il più opportuno e tanto meno ci pare praticabile.

In realtà, bisogna fare in modo che, mediante provvedimenti fiscali e contributivi, si riconosca un insediamento moderno a quella che è la «fabbrica-territorio», che è formata appunto dai lavoratori autonomi e da queste nuove forme di lavoro «atipico». Occorre, cioè, far sì che la «fabbrica-territorio» possa contare su quegli sgravi fiscali, su quelle iniziative e su quegli strumenti contributivi che la rendono praticabile.

Il nostro è un paese in cui sono state spese somme immense a sostegno delle imprese. Tra il 1987 e il 1994 gli aiuti statali alle imprese pubbliche e private sono stati pari a 480.000 miliardi; quasi la metà dell'aumento del debito è stata usata per dare soldi al sistema delle imprese. Di questi 480.000 miliardi, 250.000 miliardi sono affluiti alle imprese pubbliche e 230.000 miliardi a quelle private. Alcuni anni fa, furono contabilizzate le risorse assorbite dal gruppo FIAT che, negli anni '80, ha ricevuto dallo Stato italiano, in forma diretta e indiretta, finanziamenti per oltre 50.000 miliardi.

Quindi, c'è bisogno di rivedere tutta la politica. Perchè questo Stato, in passato così generoso verso l'impresa pubblica e privata, poi all'improvviso diventa uno Stato arcigno e persecutore nei confronti del lavoro autonomo e di quello atipico? Perchè non fare in modo che una parte delle risorse che lo Stato assorbe e che provengono dal lavoro autonomo e dal lavoro atipico non sia invece indirizzata a creare una rete di protezione sociale, con forme di mutualità che possono intervenire nei momenti di crisi e di ristrutturazione di un comparto? Perchè voler introdurre in queste forme moderne di lavoro degli strumenti non idonei, ingabbiandole nel contesto proprio del lavoro dipendente?

Ormai questo tipo di evoluzione del lavoro e della prestazione lavorativa è comune a tutti i paesi. Negli Stati Uniti, in realtà, i milioni e milioni di nuovi posti di lavoro non sono stati creati dalle grandi industrie e dalle grandi compagnie, ma dalle 650.000 imprese con meno di 250 dipendenti.

Ora assistiamo alla crisi irreversibile della grande impresa e del lavoratore «massa», che ricorda un po' la crisi delle masse contadine che hanno ceduto l'iniziativa politica ed economica di fronte alla nuova soggettività del lavoro salariato che si andava formando nelle grandi concentrazioni industriali. Quindi, in realtà, siamo di fronte ad un cambiamento e bisogna prenderne atto.

Apprezzo molto il lavoro svolto dal Presidente dell'11^a Commissione (lavoro, previdenza sociale), senatore Smuraglia, però noto nell'approccio

complessivo della Commissione e del suo Presidente una certa chiusura nei confronti di queste nuove forme di lavoro.

Non possiamo certamente pensare di stabilire le modalità del recesso, la previsione della durata minima, e così via. Come si fa, per questi lavori autonomi e atipici, a prevedere questi istituti? Come si fa a disciplinare l'istituto dell'assemblea e altro? In realtà, nel momento in cui prevediamo siffatti istituti facciamo in modo che si regredisca in questo settore di produzione del lavoro verso il sommerso, verso l'illegalità.

Dobbiamo invece valorizzare questa atipicità e fornirla di una rete di protezione perchè poi lo Stato italiano, in realtà, fa rimpiangere la rete di protezione dei grandi Governi conservatori d'Europa. Non dobbiamo dimenticare che negli anni '70 e '80 il paese europeo che ha speso di più per le forme di protezione sociale è stato l'Inghilterra della Thatcher quello cioè che ha attuato una grande ristrutturazione produttiva e industriale, nonchè della figura stessa del nuovo lavoro post-fordista.

Ecco perchè esprimiamo molte perplessità su questo disegno di legge; interverremo in sede di emendamenti per fare in modo di non commettere l'errore di ingabbiare queste nuove figure professionali e quindi di spingerle verso il sommerso e l'illegalità. Speriamo che su queste modifiche che noi andremo a proporre la maggioranza dell'Assemblea sia d'accordo con noi. (*Applausi del senatore Pastore. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Smuraglia. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, voglio svolgere pochissime osservazioni. Mi pare che l'ora, il luogo, il momento, la presenza dei colleghi non incoraggino discorsi troppo «distesi», ma solo qualche osservazione.

La delicatezza del problema che abbiamo di fronte risulta dal fatto stesso che, da una parte, ai promotori di questo disegno di legge e alla Commissione che lo ha approvato viene avanzata la critica di correre il rischio di legalizzare un fenomeno che è quanto meno irregolare; dall'altra, viene ora avanzata la critica di avere una visione in qualche modo conservatrice e restrittiva, chiusa alle novità, che fa correre il rischio anche di porre uno sbarramento tra queste novità e le loro possibilità di espansione. Questo credo dimostri, al di là delle intenzioni buone o cattive dei proponenti, che il problema è di enorme delicatezza.

In realtà, la questione si pone in questi termini. In una fase di transizione, dal punto di vista economico-sociale, del nostro paese e anche di altri, si verifica il fenomeno che il lavoro classico, definiamolo fordista, non è più monopolista nell'intero sistema del lavoro. Accanto a quella che era la figura tradizionale del lavoratore subordinato a tempo indeterminato di struttura classica, si vanno creando figure nuove e diverse non solo per la loro collocazione come lavoratori, ma anche come tipologia e come modalità di lavoro. In sostanza, al vecchio lavoro che si collocava in un ambito ristretto (la fabbrica, il luogo di lavoro, l'ufficio) non si sostituiscono ma si aggiungono forme nuove e diverse: lavori spesso svolti in

forma individuale, non necessariamente nell'ambiente di lavoro aziendale ma anche altrove, che vedono un margine di compenetrazione, rispetto alla struttura produttiva del committente, che è estremamente variegato e che in alcuni casi si avvicina al lavoro dipendente nel senso classico, mentre in altri se ne divarica completamente.

Tentare di trovare una collocazione a questa massa di lavori nuovi, la cui elencazione è impresa che non è riuscita a nessuno in tutta la dottrina giuridica italiana e straniera, è evidentemente un'impresa molto difficile. È però altrettanto arduo immaginare che, se non ci occupiamo di questa massa di lavori nuovi, detti «atipici» – con una parola da noi usata in un senso diverso da quello con cui lo usa la Comunità europea, e cioè sempre rigorosamente tra virgolette per dire che non appartengono a nessun tipo, non essendo nemmeno questa, peraltro, una definizione esatta – avremo risolto il problema e quindi il fenomeno circoscritto. Ebbene, anche questo modo di pensare fa correre il rischio di una illusione e addirittura di un'utopia.

In realtà, credo che sia sbagliato quanto scrivono alcuni sociologi ed economisti parlando della fine del lavoro. Al riguardo, ci sono titoli suggestivi di alcuni libri, ma suggestivi perchè vogliono essere in qualche modo provocatori: parlare di fine del lavoro, dire che il lavoro è finito, che il lavoro non c'è più, sono provocazioni. In realtà, vi sono ancora milioni di lavoratori, in Italia e all'estero, che prestano la loro opera nelle strutture, nei sistemi e nelle tipologie tradizionali e nessuno di noi può sapere se e quanto questa tipologia di lavoro è destinata a durare ancora. Per ora essa c'è, è ancora lì, anche se non ha più il monopolio delle tipologie del lavoro, ed accanto ad essa si presenta una nuova realtà molto complessa, multiforme, rispetto alla quale non è esatto – vorrei dirlo a coloro che sostengono questa tesi – sostenere che essa coincida con la collaborazione coordinata e continuativa, che è soltanto una parte di questa tipologia di lavoro che in effetti è molto più estesa. Quando penso, ad esempio, alle *hostess* dei convegni che esercitano un'attività occasionale, pur assicurando talvolta, ma non sempre, perchè talvolta c'è una disponibilità, per i convegni; quando penso ai lavori di coloro che si apprestano a preparare, per un convegno che si svolge all'aperto, i giardini o addirittura il *catering*; quando penso a tutto questo, difficilmente mi figuro una collaborazione coordinata e continuativa che presuppone un qualcosa di diverso, un tipo di rapporto inserito in una struttura. Quando penso agli animatori o alle animatrici dei villaggi turistici, a quale tipo di rapporto posso ispirarmi? Il loro può essere infatti un rapporto stabile, ma anche un rapporto assolutamente diverso e non inquadrabile in nessun modo. Qualche anno fa ci siamo posti il problema dei *pony express*: che cos'erano i *pony express*? Si è creata in proposito una giurisprudenza complicata e complessa, perchè se il *pony express* - come si è rilevato rapidamente - offre sempre piena disponibilità al committente ed è pronto ad ogni chiamata giorno per giorno, certo si tratta di un tipo di lavoro; se invece può rifiutarsi alla chiamata, ad esempio perchè quel giorno piove, è chiaro che dà luogo ad una tipologia di rapporto assolutamente diversa. Come li met-

tiamo insieme? Ecco il problema di fronte al quale ci troviamo e che dovremmo cercare in qualche modo di affrontare, anche se non tanto per ora di definire, perchè è presto per le definizioni e perchè pensare di collocare un materiale così complesso in una definizione qualsiasi molto netta e molto precisa è come prendere il famoso gigante ed infilarlo nel letto di Procuste: è un'impresa sostanzialmente impossibile. Quello però che possiamo notare è che tutta questa massa di lavori nuovi presenta una caratteristica comune, almeno per ora, quella cioè di essere sprovvista di qualsiasi tutela, di non avere alcuna forma di garanzia. Nel mercato del lavoro, a fronte di un soggetto certo economicamente più forte, in grado di offrire il lavoro, essa si presenta sprovvista, perchè non ha rappresentanza, perchè non ha garanzie, non ha tutele, non è protetta da alcuna legge. Questo è un dato comune, e allora poniamoci il problema se non possiamo almeno cominciare a creare un livello minimo di tutele. Certo, qualcuno dice: voi però vi ispirate alle tutele di tipo tradizionale perchè volete estendere quelle previste per il lavoro subordinato. Non è così, il fatto è che non abbiamo sufficiente fantasia, almeno ancora oggi, per immaginare forme di tutela diverse. Quando penso ad una lavoratrice, chiamiamola ancora così, «atipica», che rimane incinta, non so immaginare quale forma di protezione prevedere nei suoi confronti. Capisco che la protezione non può essere soltanto quella classica, e cioè la sospensione del rapporto di lavoro, ma che possa essere per esempio simile a quella riservata alle professioniste, alle lavoratrici autonome, vale a dire almeno la corresponsione di una indennità. Mi pare che una previsione del genere dovrebbe essere accettata da chiunque, perchè altrimenti lasceremmo sul mercato senza avervi minimamente provveduto, un fenomeno che invece è inevitabile, come quello della malattia e dell'infortunio.

Tutta questa complessa categoria di lavoratori, così complicati, così dispersi, davanti alla malattia e all'infortunio è del tutto sprovvista, non ha nulla; rispetto alle questioni previdenziali si trova in una situazione in cui oggi forse li obbligheremmo ad iscriversi al fondo del 10 per cento (12 ormai), ma non siamo in grado di garantire loro che arriveranno al minimo contributivo previsto perchè svolgono un lavoro frammentato e non vi è una legge che consenta di ricongiungere periodi prestati con casse diverse.

Se non garantiamo almeno questo, come facciamo poi a dire a questi lavoratori: voi dovete versate questo 10 per cento, anche se in cambio non vi assicuriamo niente? Questa è la materia che in qualche modo dobbiamo cercare di regolamentare.

Certo, sono pienamente consapevole di quanto viene osservato da alcune parti: sarebbe un delitto pensare di creare forme di tutela tali da chiudere, praticamente, le possibilità e le opportunità di lavoro che in questo modo si presentano, facendo addirittura precipitare nel sommerso questo lavoro, questa sarebbe veramente una operazione negativa e in questo senso conservatrice.

La ricerca, quindi, deve essere nel senso di trovare un punto corretto di equilibrio rispetto a quel minimo di garanzie e di tutela che si deve cercare di attribuire, che tuttavia non devono essere troppe per evitare che vi sia una precipitazione nel lavoro sommerso, irregolare o addirittura nel lavoro nero. Questo è un compito di estrema delicatezza, così come lo è anche immaginare come si possa fornire a tali lavoratori una rappresentanza. In questo momento, nell'altro ramo del Parlamento si discute perfino sulla rappresentanza dei lavoratori tradizionali da parte dei sindacati tradizionali, per cui quale tipo di rappresentanza possiamo immaginare per questi lavoratori solitamente dispersi, sparpagliati, frammentati, che non hanno nemmeno modo di trovarsi insieme e discutere tra loro come organizzare la propria rappresentanza?

In uno degli emendamenti da noi presentati vi è l'indicazione di fornire la possibilità di avere dei rappresentanti elettivi nel fondo del 10 per cento, il che dovrebbe avere sostanzialmente la finalità di consentire che almeno comincino ad aggregarsi, a parlare insieme, trovino le loro forme di rappresentanza nel modo che riterranno più opportuno, ma non siano più delle monadi che si presentano da sole sul mercato del lavoro senza ottenere alcuna forma di solidarietà.

È una ricerca – bisogna rendersene conto tutti – estremamente difficile, tant'è che, in questo lasso di tempo (il disegno di legge di cui ci occupiamo è stato presentato nel gennaio 1997), credo vi siano stati almeno 8 o 10 convegni giuridici su questo tema; è stata pubblicata una serie di articoli su riviste giuridiche, se ne occupano i sociologi e gli economisti, sono stati scritti dei libri. Siamo tutti alla ricerca di una soluzione che però, in questa fase, non può che essere legislativa, tale da non precludere le importanti possibilità che debbono derivare dall'incontro fra le parti sociali, dalla contrattazione collettiva, dall'autonomia collettiva. Tuttavia, tradizionalmente nel nostro sistema giuridico, la legge ha sempre creato prima un piccolo reticolo di protezione, sul quale poi si è costruita anche la battaglia, la lotta sindacale, lo scontro, il confronto di posizioni. La legge è poi intervenuta successivamente anche per ratificare quello che era avvenuto, quando questo era necessario.

Noi quindi dobbiamo creare delle condizioni minimali, ma questo possiamo farlo solo con una legge che sia soprattutto di sostegno per queste possibilità.

Da questo punto di vista, questo è il lavoro che si è cercato di fare in Commissione, con molta attenzione e passione, devo dire, e con una serie di audizioni che ci hanno illuminato e che hanno portato anche all'elaborazione di molti degli emendamenti che sono stati presentati, i quali sono il frutto di indicazioni emerse proprio nei colloqui, nella rappresentazione delle singolarità dei problemi che ci sono stati posti. In tutto questo lavoro, abbiamo raggiunto risultati che già consideriamo positivi, ma fin dall'inizio si è detto che si era aperti a qualunque ulteriore indicazione che emergesse dalla realtà, dalla opinione, dall'elaborazione di altri.

Siamo stati molto lieti di sentire dalla voce del Ministro del lavoro, in un'audizione svoltasi in Commissione lavoro in due giorni, che anche il

Governo è entrato nell'ordine di idee di confluire con la sua attività e la sua elaborazione, in questo lavoro che il Senato sta già svolgendo (vedremo successivamente quali saranno le formule) perchè anche questo ci aiuterà non già a varare una provvedimento alternativo ma a migliorare l'attuale, tenendo conto di ciò che sta maturando nel mondo giuridico e parlamentare. In alcuni casi, infatti, ci siamo arenati di fronte a problemi di copertura finanziaria: se il Governo ci aiuterà materialmente a superarli, anche in riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali, raggiungeremo certamente risultati positivi e migliori.

Stiamo perseguendo con pertinacia una modalità di approfondimento del confronto, che tenga in considerazione le opinioni di tutti; credo altresì che si possa dire tutto, tranne che si sia manifestata una qualsiasi forma di chiusura sul tema in discussione. L'intento infatti è quello di affrontare, e possibilmente risolvere al meglio, un problema di estrema delicatezza con il contributo di tutti coloro che vorranno approfondirlo con serietà e senza pregiudizi, cercando di dare risposta all'attesa crescente di circa due milioni e mezzo di lavoratori – a tanto si stima siano arrivati – che possiamo chiamare, per l'ultima volta, atipici o, se vogliamo, «nuovi». A tale attesa il Parlamento, le forze sociali e il movimento sindacale dovranno dare una risposta: noi stiamo cercando di darla al meglio delle nostre possibilità (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo-Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mulas. Ne ha facoltà

* MULAS. Signor Presidente, signori del Governo, egregi colleghi, il mio intervento sarà breve, anche per essere in sintonia con il numero dei senatori presenti in Aula. Vorrei svolgere alcune sintetiche considerazioni sulla portata e sulla valenza del disegno di legge recante norme di tutela per i lavori atipici, che ha superato lo scoglio dell'esame presso la Commissione lavoro in tempi rapidissimi. E questo è un rimprovero che vogliamo fare a tutti i presenti. In 11^a Commissione vi è una situazione particolare perchè l'Ulivo ha una maggioranza che, senza offesa, possiamo definire bulgara. I senatori del Polo sono presenti in un numero relativamente modesto e quindi spesso non riescono a dare il loro contributo critico o costruttivo sui provvedimenti in esame. Per esempio, in questo momento all'ordine del giorno della Commissione vi sono ben otto disegni di legge, inoltre, ci pervengono continuamente, a ritmo un po' troppo sostenuto, decreti-legge da esaminare e decreti delegati sui quali esprimere un parere: molte questioni indubbiamente ci sfuggono.

A proposito del disegno di legge in esame, è sicuramente apprezzabile il tentativo di introdurre una disciplina concreta, che miri a definire e tutelare quelle tipologie di rapporto di lavoro che non sono riconducibili alle due categorie del lavoro autonomo e subordinato. Emerge, in modo chiaro, la necessità di distinguere il lavoro coordinato e continuativo dalle collaborazioni a carattere continuativo che, in molti casi, si differenziano da altri tipi di lavoro soltanto perchè vengono elusi gli obblighi fiscali e

contributivi. In Commissione lavoro anche questa mattina abbiamo svolto la seguente riflessione: in realtà, il lavoro sommerso, a meno che non sia prestato in condizioni al limite della legalità, si differenzia dal lavoro regolare esclusivamente perchè elude gli obblighi fiscali e contributivi. In molte zone, specialmente del Sud, si tratta però dell'unico modo per offrire lavoro alle persone in cerca di occupazione. Credo che questo aspetto possa essere rilevato, in grandi linee anche, in questo tipo di lavoro.

Il senatore Smuraglia, presentatore del disegno di legge, illustrandolo ampiamente in Commissione ci ha mostrato che occorre tener conto di alcuni tipi di lavoro emergenti, come l'animatore dei villaggi turistici, che sono difficilmente inquadrabili nelle tipologie che conosciamo. Riconosciuto tale aspetto positivo, non è possibile non rilevare che ci troviamo di fronte ad un'iniziativa parlamentare che vuole dettare norme specifiche in un ambito vasto e variegato ed in continua evoluzione. Sono convinto, ad esempio, che, rispetto al giorno della presentazione di questo disegno di legge, sul lavoro atipico, ne sono sorti altri che non riusciamo ad inquadrare. Comunque, dobbiamo tener conto del fatto che in questo ambito opera una moltitudine di soggetti con prestazioni difficilmente riconducibili a tipologie di lavoro di facile individuazione e quindi assoggettabili a normative che dovrebbero produrre certezze. In realtà tutti, quando intraprendono il loro cammino sulla via del lavoro, vorrebbero avere certezze. Le riserve quindi nascono proprio sul tema che questo disegno di legge intende affrontare. Tali riserve, del resto, sono esplicite ed evidenti anche nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Smuraglia, anche se il relatore, senatore Montagnino, le attenua e porta avanti un tentativo di semplificazione delle problematiche che queste forme di lavoro comportano.

Lo stesso senatore Smuraglia attesta il terreno minato sul quale ci stiamo muovendo quando nell'intervento che accompagna il provvedimento afferma che «si è ben consapevoli anche dei rischi che questa operazione potrebbe comportare, ivi compreso quello di una più aleatoria e incerta distinzione tra lavoro atipico e lavoro subordinato e magari qualche tendenza a far rifluire nel primo schema anche tipologie che, invece, dovrebbero appartenere al secondo».

Pertanto, esistono grossi dubbi sulla validità del disegno di legge in esame, e mi rifaccio alla mia prima considerazione. Talvolta – e credo che questo rientri nello spirito di chi presenta un disegno di legge – non si vede l'ora che il testo superi lo scoglio delle Commissioni per poi arrivare in Aula e vedersi approvato magari un provvedimento che reca il proprio nome. In realtà, talvolta allungare i tempi forse significherebbe anche migliorare il testo. Ciò nonostante, ci rendiamo conto che è comunque necessario affrontare problematiche così importanti per i lavoratori e iniziare in modo concreto a dare loro soluzione. Penso dunque che questo sia un primo tentativo in tal senso e ci auguriamo che esso possa andare a termine e portare qualche certezza in questo campo. Del resto, la stessa verifica dell'efficacia e dei risultati prodotti dalla legge dopo il primo biennio di attuazione, come previsto dall'attuale articolo 14, ne con-

figura la sperimentazione e quindi la consapevolezza di una necessaria attenzione alla sua fase attuativa.

Stiamo eseguendo, quindi, con attenzione l'iter di questo disegno di legge, un primo passo che riteniamo comunque necessario. Per quello che ci compete, ci impegniamo a dare il nostro contributo per migliorare il provvedimento e arrivare poi, in un secondo momento, a una stesura magari più completa ed esauriente. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GARILLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARILLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo da tempo è impegnato nello studio delle nuove ipotesi che si sono affacciate nel mondo del lavoro e che sono state definite lavori atipici o nuovi lavori.

C'è una fattispecie di riferimento, che per la verità oggi appare insufficiente a delineare la figura, che è quella che era stata indicata come cosiddetta «parasubordinazione» e che è contenuta in una norma del codice di procedura civile.

In generale, si può dire che, in misura sempre più crescente, si tratta di ipotesi che si pongono fra l'autonomia e la subordinazione e che sono contrassegnate da un'attività prevalentemente personale, svolta dal lavoratore in posizione coordinata con l'attività dell'impresa committente.

La questione fondamentale è che, dei due termini che compongono il lavoro subordinato, di solito vi è una posizione di sottoprotezione o di condizione socioeconomica di debolezza, ma non vi è una condizione di totale eterodirezione.

Queste ipotesi hanno ricevuto finora parti, frammenti di disciplina normativa che necessitano di una ricomposizione. Mi riferisco, in particolare, alle discipline nel settore previdenziale, nel settore fiscale e nel processo del lavoro.

È dunque necessario – e il Governo da tempo si è posto questo problema, anche nei suoi documenti – pervenire ad una disciplina generale che ricomponga e riunifichi la fattispecie e che detti un quadro minimo generale di tutele, che sia compatibile anche con le esigenze del mercato del lavoro quali oggi si pongono.

Il Governo apprezza il lavoro che è stato svolto al Senato e condivide l'impianto del disegno di legge che è stato presentato. Proprio per la necessità, che è stata ravvisata, di accelerare i tempi, il Governo oggi non intende presentare un autonomo disegno di legge, ma pensa di inserirsi – se ciò gli viene concesso – in questo lavoro, per migliorarlo e approfondirne alcuni aspetti, tenendo conto di tutte le esigenze che possono emer-

gere e che sono emerse anche da altre proposte. Dunque, il Governo intenderebbe collaborare con la Commissione lavoro alla redazione, in tempi brevi, di un testo che tenga conto della struttura già esistente, operando – come ho già detto sull'impianto del testo approvato dalla Commissione, per offrire un contributo di arricchimento.

Pertanto, il Governo ritiene che un rinvio in Commissione possa servire per affrontare, in modo più disteso e più approfondito, anche con ulteriori audizioni delle parti sociali, la disciplina dei nuovi lavori o dei lavori atipici. Le proposte su cui il Governo potrebbe interagire sono quelle già emerse nel disegno di legge e negli emendamenti presentati in Aula dai senatori.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha ascoltato la proposta del Governo di rinviare in Commissione l'esame del disegno di legge n. 2049. Qual è la sua opinione al riguardo?

MONTAGNINO, *relatore*. Signor Presidente, ovviamente questo intervento del Sottosegretario mi evita di intervenire in replica. Anche gli interventi che sono stati svolti nel corso della discussione generale hanno messo in evidenza che si tratta di un provvedimento complesso, che il relatore non ha voluto semplificare, senatore Mulas. Ho solo parlato della necessità di approvare norme semplici perchè siano applicabili.

Le considerazioni espresse dal Governo, che apprezzo insieme alla valutazione positiva del lavoro della Commissione (e di ciò ringrazio il sottosegretario Garilli), si coniugano perfettamente con le dichiarazioni ribadite in Aula dal presidente Smuraglia a proposito di un'apertura rispetto a contributi e approfondimenti, che sono non solo accettati ma anche ritenuti necessari, proprio perchè credo sia interesse di tutti poter esitare un provvedimento che sia il migliore possibile. È chiaro che il Governo, come hanno già fatto i parlamentari, dovrà formalizzare i contributi che intende apportare con appositi emendamenti.

Pertanto, sono favorevole al rinvio in Commissione del disegno di legge in esame. Chiedo, però, che venga definito un termine congruo per il suo riesame non per poter accelerare per sbagliare, ma per evitare che questo provvedimento si perda in tempi eccessivamente lunghi, per ragioni che sfuggono anche alla volontà dei parlamentari. In base al Regolamento, quindi, chiedo che la Presidenza assegni alla Commissione un termine, che penso possa essere sufficiente, di due mesi.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, s'intende accolta la proposta avanzata dal rappresentante del Governo e fatta propria dal relatore di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2049, fissando il limite massimo di due mesi per riferire nuovamente all'Assemblea.

Discussione del disegno di legge:**(799) *BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa», d'iniziativa dei senatori Bedin, Smuraglia e Piloni.

Il relatore senatore Mundi, ha chiesto di integrare la relazione scritta, già stampata e distribuita. Ne ha facoltà.

MUNDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il 26 settembre 1996, l'11^a Commissione permanente ha deliberato, ai sensi dell'articolo 81, comma 5, del Regolamento del Senato di adottare la relazione già comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 1995 con riferimento al disegno di legge n. 1919 della XII legislatura, di cui il presente disegno di legge è la riproposizione.

Il 14 ottobre 1996, il Presidente della Commissione, su conforme, unanime orientamento della Commissione, ha inoltrato al Presidente del Senato la richiesta di trasferire l'assegnazione del disegno di legge alla Commissione in sede deliberante, essendosi la 1^a e la 5^a Commissione già espresse con un parere non ostativo sul provvedimento, e avendo il rappresentante del Governo manifestato, il 10 ottobre 1996, un avviso di massima favorevole al trasferimento di sede, pur riservandosi di far conoscere quanto prima la posizione definitiva del Governo sulla questione.

Poichè il Governo, il 3 febbraio 1997, ha espresso un parere non favorevole al trasferimento in sede deliberante, si trasmette ora all'Assemblea il testo della relazione adottata la scorsa legislatura.

Il testo della relazione è il seguente: «Dal 1886, anno della prima legge in materia, ad oggi la mutualità si è trasformata ed ha assunto dimensioni non trascurabili: secondo le stime elaborate da un'indagine della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, nel 1988 gli iscritti sarebbero stati 2 milioni e le erogazioni fornite sarebbero allora oscillate tra i 400 e gli 800 miliardi di lire all'anno. Cifra, quest'ultima, che, se rapportata ai premi incassati dalle assicurazioni private per le polizze malattia, dà la misura delle rilevanti dimensioni assunte dalla mutualità volontaria.

Le società di mutuo soccorso benchè nate per tutelare determinate categorie, si sono ormai aperte a tutti i cittadini, per fornire un'assistenza integrativa del servizio pubblico, ed alternativa laddove il «pubblico» è carente. Chi è favorevole allo sviluppo della mutualità non vuole infatti smantellare il servizio pubblico, auspica al contrario un servizio sanitario nazionale sempre più efficiente, affiancato e non sostituito dalla mutualità volontaria, che può svolgere un ruolo essenziale proprio per incentivare una maggiore efficienza del servizio pubblico.

Un atto legislativo in materia è reso ancor più urgente dalla necessità di dare attuazione all'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica in punti qualificanti il precedente contestatissimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevedeva forme differenziate di assistenza, e che conferisce alle strutture sanitarie a carattere mutualistico e volontario un ruolo fondamentale nella tutela della salute. Nella nuova formulazione spicca il significativo riconoscimento delle Società di mutuo soccorso, che sono state espressamente abilitate.

Del resto, la necessità di garantire a tutti i cittadini la possibilità di potersi, liberamente e volontariamente, associare in mutue integrative, era prevista dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A quella legge di riforma del sistema sanitario ci si può richiamare anche per dare risposta al nuovo fenomeno della domanda dei cittadini di partecipare attivamente e responsabilmente alla gestione delle politiche sociali.

Con il riordino del sistema mutualistico-integrativo e volontario (che rinnovi l'antica legge del 1886 sulla quale ancora si reggono le società di mutuo soccorso) può riemergere un movimento di solidarietà, capace di contribuire al rafforzamento dello stato sociale.

Il disegno di legge che ora si propone all'Assemblea vuole dare riferimenti normativi ad esperienze già vitali.

L'articolo 1 è definitorio, cercando di rappresentare le forme e i soggetti in cui si esprime la mutualità volontaria: forme che vengono tutte assunte come possibili, sottolineando il valore della autogestione e il carattere sussidiario della mutualità volontaria.

L'articolo 2 individua forme aggiornate con cui gli organismi mutualistici possono raggiungere i loro scopi, attraverso convenzioni dirette o indirette con il sistema sanitario nazionale.

Gli articoli 3 e 4 aggiornano il quadro normativo entro il quale opera la mutualità volontaria, partendo dalla citata legge n. 3818 del 1886 fino a quelle più recenti».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mungari. Ne ha facoltà

MUNGARI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia mi oppongo alla approvazione di questo disegno di legge, come quello che ad evidenza appare frutto di improvvisazione ed incorre in un palese e grave travisamento di fondamentali norme giuridiche.

Ed invero, ed in primo luogo, risulta che il provvedimento in esame è in contrasto con la normativa comunitaria che disciplina l'esercizio dell'attività assicurativa che, nella sua essenza, è attività mutualistica esercitata in forma d'impresa.

Le norme comunitarie da prendere in considerazione – in questo caso, a mio avviso, palesemente violate – sono quelle recate dalla direttiva n. 73/233 della CEE, recepita nel nostro ordinamento con la nota legge del 10 giugno 1978, n. 295, e ripresa poi dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la quale individua i soggetti di natura mutualistica che, qua-

lora rispettino ben precisi limiti e condizioni, possono esercitare attività assicurativa senza doversi assoggettare ai gravosi obblighi di costituzione del margine di solvibilità e delle riserve tecniche previsti in via generale.

La normativa comunitaria, in sostanza, consente ai predetti soggetti di svolgere la suddetta attività solo qualora non assumano impegni di garantire una prestazione definita e si limitino quindi ad erogare sussidi a favore dei soci fino alla concorrenza delle disponibilità del fondo comune costituito con i contributi versati dai soggetti stessi. Solo questa è la condizione che eccezionalmente vale a legittimare questi soggetti a esercitare attività assicurativa, consistente in ciò che – ripeto – essi rispondano unicamente nei limiti delle loro patrimonialità interna e non oltre.

È da rilevare infine – motivo anche questo assorbente, su cui richiamo l'attenzione dell'Assemblea – che l'articolo 4 del disegno di legge fa riferimento, per proporre la modifica, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che era il testo che regolava la materia assicurativa prima dell'avvento della legge 10 giugno 1978, n. 295, che ha poi recepito la direttiva comunitaria, come sopra ho detto.

Orbene, questo articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959 è stato abrogato dalla legislazione successiva in attuazione delle direttive comunitarie. Come dire che si fa riferimento ad una norma che è stata cancellata dal nostro ordinamento giuridico e pertanto ha cessato ogni effetto.

Sulla base dei motivi esposti, mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore e del Governo affinché valutino l'opportunità di rimandare in Commissione questo disegno di legge che, ove fosse approvato, resterebbe sicuramente esposto, in ragione della sua intrinseca illegittimità ad un rilevante, per non dire certo, rischio di autoaffondamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Smuraglia. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, questo disegno di legge non può essere considerato frutto di improvvisazione per il semplice fatto che è stato esaminato in Commissione riprendendo la relazione di una legislatura precedente, come consentito dall'articolo 81 del Regolamento. La Commissione lo ha esaminato ed ha espresso un parere unanime, tanto che fu chiesta anche l'autorizzazione a procedere in sede deliberante, autorizzazione che non fu concessa. Dopo di che si è ribadita ancora la volontà di approvare questo disegno di legge; è stato trasmesso all'Aula, dove giace da molto tempo, è stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti e alcuni colleghi – mi pare oggi non presenti – lo hanno fatto; quindi mi riesce difficile capire la sorpresa che viene espressa oggi come se fosse un disegno di legge varato ieri sera, di fronte al quale i colleghi si trovano sprovvisti.

Se ci sono queste osservazioni, non capisco perché non siano stati presentati emendamenti modificativi o soppressivi. Debbo pensare, quindi,

che siano invece improvvisate le osservazioni formulate oggi, tanto più che sento parlare di una abrogazione che sarebbe, anche nelle intenzioni del collega che è intervenuto, del tutto implicita e quindi tutt'altro che sicura e pacifica.

Quindi mi pare non ci sia ragione per rimandare il provvedimento in Commissione, che lo ha esaminato già due volte, di fronte ad una situazione per la quale nessun emendamento è stato presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Hanno facoltà di parlare il relatore e la rappresentante del Governo.

MUNDI, *relatore*. Rinuncio ad intervenire.

* GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, come già ho avuto modo di esprimere, ha apprezzato le finalità del provvedimento teso alla costituzione di un sistema di protezione sociale da valere per tutti i cittadini.

Tuttavia il Governo aveva già precedentemente espresso alcune perplessità circa alcuni punti quali: la definizione ampia degli organismi volontari di mutuo soccorso, che dovrebbe essere meglio definita; un non ben definito coordinamento con le disposizioni vigenti che già disciplinano le forme integrative al sistema assistenziale e previdenziale, in particolare la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modifiche; il mancato assoggettamento alle norme vigenti sulle assicurazioni private in considerazione della proposta di eliminare il limite alle attività assicurative previste dall'articolo 1 della legge n. 511 del 1962; la mancanza di disposizioni operative bene definite in materia di gestione e controllo delle risorse.

Per quanto sopra esposto, rilevando che l'ampia problematica aperta dal disegno di legge in oggetto riveste certamente profili di competenza generale, si chiede un rinvio della discussione del disegno di legge medesimo per poter meglio definire i passaggi per quanto riguarda le osservazioni di competenza della Presidenza del Consiglio e degli altri Ministeri.

PRESIDENTE. La ringrazio, Sottosegretario. Poichè il Governo ha avanzato una richiesta di rinvio dell'esame del disegno di legge, invito il relatore a pronunciarsi su tale richiesta.

MUNDI, *relatore*. Signor Presidente, per la verità questa meraviglia sorprende; anzi la sorpresa è soprattutto mia, perchè facevo parte della Commissione lavoro all'epoca in cui sono avvenuti i fatti ricordati dal presidente Smuraglia. In effetti, tutti eravamo d'accordo di esaminare il disegno di legge in sede deliberante; fu il Governo che prima si riservò di far conoscere le proprie determinazioni e poi fece sapere che non si poteva trattare il disegno di legge in titolo in sede deliberante. Ovviamente siamo venuti in Aula; personalmente ritenevo che fossimo tutti d'accordo, perchè all'epoca lo eravamo, quindi – ripeto – la sorpresa è soprattutto la mia.

Accolgo comunque la proposta della sottosegretario, dottoressa Gasparri, di un breve rinvio dell'esame del provvedimento. Potremmo riprenderlo la prossima settimana, magari mercoledì o giovedì.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'indicazione del relatore e penso, se non ci saranno osservazioni, che sarà possibile rinviare a martedì prossimo la discussione del disegno di legge, con l'auspicio però da parte della Presidenza che vi sia un coordinamento tra la Commissione ed il Governo in modo da evitare che il Governo ci comunichi, in situazioni e tempi come quelli che abbiamo testè registrato, le sue determinazioni in termini di riserve nei confronti di un provvedimento sul quale pareva viceversa che si fosse determinato un amplissimo consenso.

MUNGARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNGARI. Signor Presidente, vorrei ringraziare la sottosegretario che responsabilmente ha preso atto della rilevanza dell'obiezione da me sollevata e chiederei se fosse possibile, nell'interesse della garanzia di durata della legge nel tempo, la presentazione di un emendamento.

PRESIDENTE. Lei può certamente presentare un emendamento, senatore.

MUNGARI. La ringrazio, signor Presidente.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, il mio intervento tende a proporre la stessa richiesta ora avanzata dal senatore Mungari anche se non l'abbiamo concordata. A mio parere decidere un rinvio così breve della discussione del provvedimento – non conosco le motivazioni del Governo – riprenderne la discussione nella giornata di martedì, non concedere eventualmente che si riapra sul provvedimento stesso un dibattito, non offrire la possibilità di migliorarlo, a chi intende farlo, tramite la presentazione di emendamenti, non ha significato. Poc'anzi abbiamo rinviato la discussione di un provvedimento, ma di due mesi, cioè di un tempo tale da consentire alla Commissione, a chi deve verificare, aggiornamenti e possibilità di una discussione che sia discussione seria. L'ipotesi di un rinvio del provvedimento in esame da oggi, giovedì, a martedì prossimo credo che non faccia parte di una logica, di un modo corretto di interpretare le questioni. Se tale rinvio però consente nello stesso tempo di andare nell'ottica di una riapertura dei termini per la presentazione di emenda-

menti, allora la motivazione si giustifica, si riapre il discorso, si affronta la questione in termini diversi.

PRESIDENTE. Il rinvio a martedì, che peraltro è la prima data utile, non esclude che la Conferenza dei Capigruppo possa assumere determinazioni diverse rispetto a quelle che il Presidente di turno oggi può assumere in questa fase.

Quindi, fermo restando quello che ho detto precedentemente, poi vi potrà essere un'ulteriore determinazione da parte della Conferenza dei Capigruppo.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, con le sue parole lei ha anticipato le mie intenzioni. Ricordo bene, perchè io stessa ero presente in rappresentanza del mio Gruppo, che quando affrontammo in sede di Conferenza dei Capigruppo la stesura del calendario della settimana, il Governo, nella persona del Ministro per i rapporti con il Parlamento, nulla eccepì circa la possibilità di discutere questo provvedimento.

Per altri disegni di legge, come quello che abbiamo appena trattato relativo ai lavori atipici, il Governo ci chiese di limitarne l'esame alla discussione generale; poi abbiamo visto quale è stata l'intesa raggiunta su quel punto. Invece, per questo provvedimento e per l'altro iscritto all'ordine del giorno, non vi fu alcuna eccezione di questo genere.

Peraltro, la richiesta di rinvio fatta dalla sottosegretario Gasparrini – se non ho udito male – non era tanto conseguente ad osservazioni sollevate in quest'Aula dal collega Mungari ma probabilmente riguardava altri motivi o necessità di approfondimento, che sicuramente riconosciamo alla Sottosegretario tutto il diritto di effettuare. A mio avviso però essendo la questione in questi termini, quella proposta è una data appropriata, anche perchè quella di martedì è la prima seduta utile.

Inoltre, poichè le perplessità sollevate si riducono ad una unica questione, senza andare alla riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti, ritengo che il Presidente possa utilizzare la norma regolamentare che consente l'ammissione di un emendamento presentato da otto senatori. Quindi, questo è uno strumento a disposizione del senatore Mungari.

Concludo il mio intervento, signor Presidente, rimanendo intesi, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo, che è da questo punto che riprenderemo i nostri lavori quando ci rivedremo martedì prossimo.

PRESIDENTE. Certo, senatrice Barbieri, sulla presentabilità dell'emendamento mi ero già pronunciato, quindi possiamo considerare chiusa

la questione e rinviare il seguito della discussione del disegno di legge n. 799 alla prossima settimana.

Rinvio della discussione dei disegni di legge nn. 3169 e 211

PRESIDENTE. Comunico altresì che anche il disegno di legge n. 3169 sulla cassa conguaglio per il settore elettrico, su richiesta del Governo, e il disegno di legge n. 211 sull'ergastolo, iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, saranno esaminati nel corso della prossima settimana nella data che verrà decisa dalla prossima Conferenza dei Capi-gruppo.

Discussione dei disegni di legge:

(51) SMURAGLIA ed altri. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro

(2319) MULAS ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro», d'iniziativa dei senatori Smuraglia, De Luca Michele, Daniele Galdi e Pizzinato e «Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza», d'iniziativa dei senatori Mulas, Florino, Bonatesta, Servello e Maggi.

Il senatore Smuraglia che sostituisce il relatore, senatore De Luca, ha qualcosa da aggiungere alla relazione scritta, già stampata e distribuita?

SMURAGLIA, *ff. relatore*. No, signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Debenedetti. Poiché non è presente in Aula si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà

* RIPAMONTI. Signor Presidente, l'importanza dell'informazione e della formazione per una corretta politica di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è ampiamente e – ci auguriamo – definitivamente condivisa da tutti.

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, lo ha anche sancito in modo chiaro. È invece la sua applicazione concreta che spesso è ancora molto incerta.

Al riguardo e a completamento della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 626, non può non meritare particolare attenzione la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nato appunto per rispondere all'esigenza di apertura di un canale di partecipazione dei lavoratori per la realizzazione di un sistema di prevenzione efficace ed efficiente.

La partecipazione dei lavoratori è infatti indispensabile non solo ai fini della prevenzione ma soprattutto per le implicazioni derivanti dalla conoscenza del processo produttivo e dalla stessa organizzazione del lavoro.

Il compito principale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è quello di verificare, per conto e insieme ai lavoratori, lo stato di attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione realizzate dal datore di lavoro. Le sue sono funzioni serie che vanno dall'accesso ai luoghi e alle informazioni al diritto di essere consultato dal datore di lavoro. Può inoltre ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e può disporre della documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi.

Un'articolazione così ampia delle sue attribuzioni non può dunque prescindere da una regolamentazione più precisa e adeguata dei suoi diritti. Quanto previsto dall'articolo 1 va proprio in questa direzione, estendendo l'azione di repressione della condotta antisindacale, prevista dalla legge n. 300 del 1970, e rimuovendo in questo modo gli eventuali ostacoli posti dal datore di lavoro.

Nell'esame di questa disciplina, a nostro avviso, risulta di particolare rilevanza la possibilità per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di costituirsi parte civile nei procedimenti per reati relativi all'igiene e alla sicurezza nei luoghi in cui è svolta l'attività lavorativa. Tale facoltà accordata al succitato rappresentante può essere considerata un'importante segno di imparzialità e di indipendenza da eventuali interferenze, pressioni o ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti intenzionati a far luce sui casi in cui si nutrono dubbi in merito al rispetto delle norme sull'igiene e sulla sicurezza in ambito lavorativo o nei casi in cui si necessiti di un'informazione più dettagliata.

Un altro strumento di garanzia per i lavoratori e per il loro rappresentante può essere ravvisato nella facoltà concessa alle organizzazioni sindacali di intervenire a sostegno dell'accusa anche nella fase dibattimentale dei procedimenti per reati in materia di igiene e di sicurezza, avendo anche la possibilità di avanzare richieste formali di eliminazione di eventuali situazioni di pericolo che si siano verificate nel processo produttivo o più in generale in ambito lavorativo.

Non è necessario dunque addurre motivazioni circa l'urgenza dell'approvazione del provvedimento e non possono sorgere dubbi sull'importanza del disegno di legge al nostro esame che, secondo il nostro parere, integra in modo soddisfacente il previsto quadro di tutele disposte a favore dei lavoratori e i diritti spettanti al loro rappresentante.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Napoli Roberto, si intende che abbia rinunciato al suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà

* CASTELLI. Signor Presidente, colleghi, il decreto legislativo n. 626 del 1994 è ormai noto in tutta Italia per la sua importanza, avendo infatti comportato una sorta di rivoluzione copernicana all'interno delle aziende, tutte quante quasi a partita IVA. Coinvolgendo non soltanto 8 milioni di partite IVA presenti in Italia ma anche i dipendenti delle aziende, si può dire a ragion veduta che si tratta di un provvedimento universale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro che ha riguardato tutta la società italiana.

Vorrei segnalare il fatto che, quando si parla di sicurezza, non bisogna fare riferimento soltanto a norme, imposizioni o provvedimenti adottati per così dire sulla testa dei lavoratori o degli imprenditori, ma occorre parlare di cultura. Mi sembra che ciò sia stato ben recepito dalle 8 direttive comunitarie che costituiscono l'impianto sostanziale del decreto legislativo n. 626.

Vorrei partire da questo presupposto per sottolineare che la cultura non si crea dall'oggi al domani; è un processo lento, faticoso che deve riguardare tutti i soggetti che sono all'interno di un'azienda, nonchè i processi produttivi, l'organizzazione, il macchinario, i luoghi di lavoro, deve riguardare tutta una serie di questioni estremamente complesse.

Vorrei ricordare che in Germania il T.Ü.V., l'ente che si occupa di sicurezza, è nato nel 1870 a cura degli imprenditori tedeschi che avevano constatato che soprattutto gli impianti a vapore erano molto poco sicuri (c'erano moltissimi incidenti). Quindi fondarono questo ente per stabilire una serie di norme e far sì che le caldaie a vapore fossero costruite in maniera corretta e più sicura e non accadessero incidenti. A tale riguardo voglio ricordare che l'incidente in fabbrica va evitato soprattutto per la salute del lavoratore, evidentemente, ma anche perchè comporta problemi e diseconomie; pertanto è interessante che l'incidente venga evitato sotto ogni punto di vista, e non soltanto quello fondamentale della tutela della sicurezza e della salute del lavoratore che, come tutti sappiamo, è un principio sancito dalla Costituzione.

In Italia questi concetti si sono fatti strada molto, molto dopo. Quindi se in altri paesi, come la Germania, parliamo ormai da quasi 130 anni di sicurezza non è così in Italia. Se andiamo a guardare la legislazione italiana possiamo constatare che i primi provvedimenti veramente corposi riguardanti queste materie sono del dopoguerra (la legge n. 547 del 1955 e la n. 303 del 1956), provvedimenti già datati da lungo tempo ma che in qualche modo non sono ancora entrati nei cromosomi di chi opera nei luoghi di lavoro.

Nel 1994 – questo mi piace ricordarlo – il ministro Comino della Lega firmò il decreto legislativo n. 626 e – anche questo mi piace ricordarlo – fui io relatore sul provvedimento nella Commissione lavoro della Camera. Questo per dire che il partito che rappresento ha avuto un ruolo

di grande valenza nel varo di queste norme e quindi sicuramente non possiamo essere tacciati di essere contro il decreto legislativo n. 626 perchè in qualche modo abbiamo una parte non indifferente nella sua paternità.

Esso è stato sicuramente un grandissimo passo avanti, però vorrei ricordare ancora una volta che ha recepito ben otto direttive CEE, alcune delle quali abbastanza datate perchè risalgono al 1988 o 1989. Tutto ciò ha comportato un grosso sforzo all'interno del paese. Sono due anni che le aziende stanno lavorando, almeno per quello che riguarda quelle della Padania; il resto non lo so, però posso testimoniare per esperienza diretta che in Padania questo provvedimento è stato recepito, si sta lavorando, sono state poste in essere le misure non indifferenti previste all'interno del decreto legislativo che, vorrei ricordare, è composto da 96 articoli e che quindi è un provvedimento assolutamente corposo. Tutti stanno facendo la loro parte: imprenditori, responsabili del servizio di protezione e prevenzione, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori, organi di controllo come le ASL. È in atto – ripeto – un processo estremamente delicato e importante che sta in qualche modo rivoluzionando il sistema di produzione padano. Ripeto, non lo dico per polemica politica ma perchè parlo di ciò di cui ho esperienza diretta, non posso parlare di quello che accade nelle altre parti del paese.

Sono provvedimenti estremamente complessi, tanto è vero che ormai, a due anni di distanza dall'entrata in vigore delle norme, non sono stati ancora del tutto completati perchè sono talmente tanti e talmente onerosi che, ad esempio, i corsi di formazione ed informazione delle maestranze sono ancora *in fieri*, come anche quelli che riguardano l'addestramento delle squadre antincendio, se non altro perchè i decreti attuativi dei particolari adempimenti previsti sono stati emanati da poco tempo e i comitati provinciali dei vigili del fuoco soltanto in questi giorni stanno adottando le direttive per stabilire le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami per le squadre antincendio.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue CASTELLI). Però qualche risultato si comincia ad intravedere. È stato compiuto uno sforzo da parte di tutti e, guardando le statistiche (per lo meno quelle che ho a disposizione), si nota che gli incidenti stanno diminuendo. Quindi, questa legge, malgrado sia stata osteggiata da alcune categorie di imprenditori, soprattutto dai piccoli (i quali hanno visto con grandissimo timore l'intervento così pesante del legislatore e l'onere finanziario che inevitabilmente è stato determinato dalla serie di azioni compiute), non è rimasta sulla carta ma sta dando dei frutti molto interessanti. Infatti, gli incidenti costituiscono chiaramente un *vulnus* per i

lavoratori e per chi sta in azienda e quindi il fatto che essi diminuiscano non può che essere estremamente positivo.

Chi è dentro a questi problemi e lavora per risolverli, però sa che questi risultati si possono raggiungere esclusivamente attraverso la collaborazione e non con le disposizioni calate dall'alto, perché è soprattutto una questione di cultura. Credo che qui siamo in gran parte laureati: se lo Stato ha ritenuto che per farci una cultura era necessario mandarci a scuola per vent'anni, non credo si possa pretendere che nel giro di due anni le cose si mettano a posto. Penso che dovremmo aspettare e verificare nel corso del tempo quali sono realmente i risultati e le manchevolezze del corposissimo decreto legislativo n. 626 del 1994 e dei successivi decreti di attuazione.

Invece, nel corso di questa legislatura, con una mentalità quanto meno dirigistica, si cerca di intervenire in un procedimento – che ripeto – è *in fieri* ed estremamente delicato.

Mi scusi, collega Smuraglia, ma la mia sensazione è che lei si stia muovendo come un elefante in una cristalleria. Lo dico senza alcuna offesa ma con grande preoccupazione. Non mi riferisco tanto ai provvedimenti in esame, che comunque non hanno grande valenza, ma al disegno di legge n. 2389. Infatti, con encomiabile sforzo – bisogna dirlo – lei ha creato un corposissimo disegno di legge delegato (tra l'altro non si capisce in quale ambito possa svolgersi la delega del Governo, visto che in quel disegno di legge c'è già scritto tutto), intervenendo, magari anche meritoriamente, in un procedimento che è *in fieri* e che aveva bisogno di non essere disturbato. Mai come in questo caso credo non si debba disturbare il manovratore, almeno fino a quando non si sia capito quali sono veramente gli effetti di questa legge, cioè fino a quando non siano stati compiuti tutti gli adempimenti che devono essere messi in atto. Sicuramente, senatore Smuraglia, il tentativo che lei sta compiendo con il disegno di legge n. 2389 è meritevole, perché sta cercando opportunamente di creare un testo unico, ma è sicuramente prematuro, come lo sono anche i provvedimenti in esame.

Tra l'altro, credo che emerga la solita mentalità criminalizzatrice degli imprenditori: evidentemente per questo Governo l'imprenditore è un criminale e come tale va trattato. È sufficiente leggere i titoli dei pochi articoli contenuti nel disegno di legge n. 51: «Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626», «Condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena a richiesta», «Sanzioni aggiuntive e pene accessorie». Sembra il trattato «Dei delitti e delle pene» di Cesare Beccaria. Ma l'imprenditore è sempre un criminale? Passa il proprio tempo pervicacemente a cercare di attentare alla salute dei lavoratori? Vorrei ricordare che una delle maggiori difficoltà per il recepimento del decreto legislativo n. 626 sta nel fatto che queste direttive sono state pensate a livello europeo (quindi sostanzialmente da Francia e Germania) e però in Germania ci sono oltre mille aziende con più di mille dipendenti, quindi vi è una realtà produttiva e aziendale completamente diversa da

quella italiana. Nella provincia di Lecco, da dove provengo, vi sono 300.000 abitanti, con una densità di un'azienda ogni dodici abitanti: è il *record* italiano delle province; se togliamo vecchi, bambini e quant'altro, mediamente le aziende hanno 3-4 addetti. Pertanto sono aziende in cui l'imprenditore lavora gomito a gomito con gli altri lavoratori e sicuramente non è interessato a fare del male ai dipendenti, a metterli in condizioni di pericolo quotidianamente.

E allora, questo provvedimento, che comunque nei contenuti può essere condivisibile per certi aspetti, forse andrebbe ritirato e ripresentato dopo aver tirato le somme.

Ho ricevuto l'invito e parteciperò molto volentieri alla corposissima indagine decisa a livello parlamentare per capire qual è la situazione della sicurezza. Tuttavia, siccome la mia esperienza parlamentare non è più brevissima e purtroppo, ahimè, è lunghissima la mia esperienza nelle aziende, consentitemi di dire che stando in questa sede non si capisce assolutamente quello che succede nel paese. Vorrei invitare chi stila questi testi a venirci a trovare semmai nelle fabbriche: è lì che si fanno veramente le indagini conoscitive, non nelle aule sorde e grigie delle Commissioni. Forse così si capirebbe che è successa una cosa molto positiva in Italia: una legge così «pesante», che sembrava tanto difficoltosa, che è stata fortemente combattuta soprattutto dai piccoli imprenditori, sta dando dei frutti positivi come la diminuzione dell'incidentalità. E allora, perchè dobbiamo procedere, con provvedimenti di cui non si conoscono esattamente le conseguenze, a disturbare questo delicato processo che è in corso?

Concludo osservando che secondo il decreto legislativo n. 626 le scale di quest'Aula sono fuori legge: dichiaro che se cadrò e mi farò male, chiederò i danni e le pene conseguenti al Presidente del Senato!

SMURAGLIA, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, ovviamente questa non è la sua replica.

SMURAGLIA, *f.f. relatore*. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore Smuraglia.

SMURAGLIA, *f.f. relatore*. Signora Presidente, non entro nel merito della leggerezza o pesantezza con cui ci si muove in questa materia che a me sta molto a cuore (sono convinto che sta molto a cuore anche al collega Castelli), perchè riguarda l'incolumità e la tutela dell'integrità fisica di chi lavora. Intervengo quindi solo per un chiarimento.

Quello che ritengo non si possa accettare – per fermarsi al provvedimento – è l'accusa che esso sia repressivo. Esso è stato già ridimensionato per alcuni aspetti, con l'accordo di tutti, in Commissione. Il testo che viene sottoposto all'Aula è imperniato su due punti sui quali mi sembra

molto difficile che si avanzino delle contestazioni o che si affermi che appesantiscono o irrigidiscono.

Il primo riguarda questa figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, istituita, dal decreto legislativo n. 626, una figura di grande importanza che però è totalmente sprovvista di qualsiasi tutela, a differenza di tutti gli altri rappresentanti sindacali. Si può facilmente immaginare in quali condizioni si trova colui che va a contestare, a discutere dell'osservanza delle norme di sicurezza, se non ha una protezione: può essere licenziato, spostato, all'occorrenza perseguitato. Chiedere di applicare a lui le norme dello Statuto dei lavoratori riservate agli altri rappresentanti dei lavoratori, data la delicatezza della materia, mi sembra che non sia affatto una disposizione repressiva bensì di assoluta normalità.

Anzi, qualcuno in Commissione avrebbe voluto irrobustirlo ancora di più per metterlo nella stessa condizione di tutti gli altri rappresentanti dei lavoratori. Non abbiamo voluto esagerare, ma almeno porre un argine.

La seconda questione – a mio avviso fuori di qualsiasi contestazione – riguarda le condizioni di ammissibilità al cosiddetto patteggiamento. Succede che si può patteggiare ormai per quasi tutto. Sicuramente si può patteggiare in osservanza di norme in materia di sicurezza del lavoro e perfino sull'omicidio colposo da infortunio sul lavoro.

Sembra addirittura elementare pretendere che il giudice, che deve ammettere al patteggiamento, esiga almeno la dimostrazione che la situazione di pericolo è stata eliminata. Nel caso in cui il lavoratore si è ferito perchè la macchina era sprovvista di un dispositivo di protezione, sembra davvero eccessivo ammettere il datore di lavoro e al patteggiamento, concedergli un beneficio, fare in modo che se la cavi con poche centinaia di migliaia di lire senza che nessuno possa più accertare se almeno quella situazione di pericolo sia stata eliminata.

Questa norma richiede soltanto che tra le condizioni di ammissibilità al patteggiamento, nel caso di infortuni sul lavoro e materia del genere, ci sia anche la dimostrazione del fatto che è stata rimossa la situazione di pericolo. Il resto, le pene accessorie ed altro, si trovava nel testo originario, ma non più in questo. Non penso si possa dire che questo provvedimento sia repressivo e che provocherà chissà quali effetti, è semplicemente un provvedimento che mira a garantire una situazione di giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mulas. Ne ha facoltà

* MULAS. Signora Presidente, in considerazione del fatto che la giornata di oggi è stata particolarmente impegnativa, dal momento che questa mattina sono stati esaminati i disegni di legge sulla tutela della dignità e libertà della persona che lavora e che nel primo pomeriggio è stato affrontato il disegno di legge sui lavori «atipici», ero convinto che l'argomento in esame sarebbe slittato alla prossima settimana. Pertanto non ho potuto preparare il mio intervento al riguardo. Inoltre sono anche presentatore di un disegno di legge sulla materia.

Quindi, considerato il fatto che l'ordine del giorno è stato modificato rispetto al previsto poichè alcuni disegni di legge sono stati rinviati in Commissione e altri sono rimandati alla prossima settimana, chiedo se sia possibile rinviare il mio intervento alla prossima settimana, in modo tale da poter dare il mio apporto costruttivo anche su questo argomento.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, si può senz'altro accedere alla sua richiesta e lei potrà svolgere il suo intervento nel corso della prossima seduta che vedrà all'ordine del giorno i disegni di legge in esame.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 51 e 2319 ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SERENA, *segretario*, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 24 aprile 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 24 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 18,40*).

Allegato alla seduta n. 362**Gruppi parlamentari,
variazioni nella composizione di Comitato direttivo**

Con lettera in data 22 aprile 1998 il Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale ha comunicato la nuova composizione del proprio Consiglio Direttivo.

Presidente:	Maceratini;
Vice Presidente vicario:	Cusimano;
Vice Presidenti:	Lisi, Mantica e Pedrizzi;
Segretario Amministrativo:	Marri;
Segretario Gruppo:	Pace;
Componenti del Comitato direttivo	Battaglia, Bornacin, Campus, Curto, Demasi e Palombo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo ha apportato le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente: il senatore Bobbio cessa di appartenervi; il senatore Calvi entra a farne parte quale membro titolare; il senatore Ayala è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Nieddu;

6^a Commissione permanente: il senatore Donise cessa di appartenervi; il senatore Vigevani cessa di farne parte e cessa quindi di essere sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Caddeo; i senatori Debenedetti e Gambini entrano a farne parte;

7^a Commissione permanente: il senatore Calvi cessa di appartenervi; i senatori Bobbio e Donise entrano a farne parte;

10^a Commissione permanente: il senatore Debenedetti cessa di appartenervi; il senatore De Carolis continua a farne parte in rappresentanza del Gruppo stesso;

11^a Commissione permanente: il senatore Duva continua a farne parte in rappresentanza del Gruppo stesso;

13^a Commissione permanente: il senatore Gambini cessa di appartenervi; il senatore Vigevani entra a farne parte ed è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Parola.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 22 aprile 1998, il senatore Gasperini ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Domenico Contestabile (*Doc. IV-quater*, n. 21).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

SERENA. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione» (3228).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

MONTELEONE ed altri. - «Norme di modifica alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, in tema di interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (3205), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 22 aprile 1998 la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

- in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

D'Alì ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'associazionismo» (*Doc. XXII*, n. 45), previo parere della 2^a Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo 72.

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che per il presidente della camera penale di Napoli e legale di fiducia del sindaco Bassolino, avvocato Claudio Botti, l'inchiesta sull'ATAN si sarebbe rivelata un inutile spreco, pur avendo accertato illeciti sulle gare di appalto e sui ricambi, il furto di milioni di litri di carburante, illeciti sulla gestione dei fondi pensione ed una infinita serie di altri reati;

che l'inchiesta sull'ATAN rientra nel *dossier* di accuse contro la procura di Napoli;

che 30 pagine del *dossier* contengono insinuazioni infondate contro il sostituto procuratore Arcibaldo Miller, che si starebbe macchiando della grave colpa di aver attivato, dietro precise notizie di reato, l'inchiesta sui BOC e sulla svendita di società di gestione dell'aeroporto di Capodichino;

che un giornalista napoletano editorialista del «Corriere del Mezzogiorno» aveva annunciato con un suo servizio, a parere dell'interpellante, obliquo e ricattatorio, l'offensiva contro il dottor Miller;

che editore del «Corriere del Mezzogiorno» è fra gli altri l'ingegner Giorgio Fiore, oggetto di corpose commesse pubbliche;

che tutta la borghesia giustizialista e moralista della città, dalla signora Mirella Baracco al maestro De Simone, al Savonarola laico avvocato Gerardo Marotta, appare colta da una crisi di disimpegno civile di fronte all'aggressione scatenata da camorristi, amministratori corrotti e giornalisti collusi con Palazzo San Giacomo,

si chiede di conoscere le iniziative attivate dal Ministero di grazia e giustizia per tutelare l'indipendenza della procura di Napoli e se il Ministro dell'industria non ritenga di rendere note tutte le commesse pubbliche di cui è stato gratificato il gruppo Fiore.

(2-00538)

Interrogazioni

BUCCIARELLI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il Nuovo Pignone di Firenze, società «privatizzata», ceduta dall'ENI alla General Electric, ha avviato le procedure per la mobilità di 205 lavoratori;

che sono forti, fra le maestranze e le organizzazioni sindacali, i timori che il Gruppo General Electric proceda a una ristrutturazione della società Nuovo Pignone che implichi ridimensionamento produttivo e riduzione occupazionale;

che le preoccupazioni sono fondate su elementi che caratterizzano tale processo di ristrutturazione come la divisione della società in tre diverse società operative, il trasferimento in Messico di attività di progettazione e il proposito di alienazione del settore macchine tessili,

si chiede di sapere:

se l'insieme degli elementi richiamati configuri un pericolo serio per il futuro dell'occupazione e lo sviluppo della società Nuovo Pignone;

quali intendimenti, a fronte di un quadro siffatto, il Governo assumerà per evitare che si concretizzino i timori di un depotenziamento di una delle aziende più importanti del nostro paese.

(3-01802)

PALOMBO, PELLICINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in questi ultimi giorni i *mass-media* hanno dato ampio spazio e grande risalto alla istituzione di un numero «grigioverde» finalizzato a ricevere le denunce di chi, assolvendo gli obblighi militari, ha subito episodi di violenza da parte dei cosiddetti «nonni»;

che il Ministro della difesa, intervenendo sulla vicenda, ha affermato che gli autori di detti episodi verranno severamente puniti e per dare subito un esempio ha destituito dall'incarico il comandante della Scuola militare di paracadutismo di Pisa;

che l'istituto della «destituzione» di comandanti delle caserme in cui si sono verificati tali episodi non è contemplato nell'ordinamento militare,

si chiede di conoscere:

quale sia la reale portata del fenomeno prescindendo dalle telefonate ricevute dal cosiddetto «telefono grigioverde»;

quali siano le direttive che il Ministro ha emanato sulla delicata materia nel momento in cui assunse la sua carica;

se non ritenga demagogica ed affrettata la decisione di adottare provvedimenti nei confronti dei comandanti delle unità ove si verificano episodi di nonnismo, quando questi ultimi il più delle volte, per il ruolo di vertice che ricoprono, non esercitano azione di comando diretta sui militari che, in ultima analisi, sono il prodotto che la società nella quale viviamo fornisce.

(3-01803)

VILLONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sono ricorrenti le polemiche sul funzionamento della giustizia;

che in particolare sono aspre le polemiche concernenti la giustizia penale ed il funzionamento degli uffici delle procure;

che una valutazione del rendimento degli uffici non incide in alcun modo sull'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, soprattutto se non

verte su singole iniziative e procedimenti, ma guarda all'operato complessivo dell'ufficio;

che una siffatta valutazione non può essere fatta unicamente in base all'analisi dei costi;

che altresì non può prescindere da un'analisi diacronica dell'operato di ciascuna procura;

che parimenti si manifesta necessaria una analisi comparativa dell'operato delle varie procure;

che tali analisi dovrebbero pervenire ad un livello sufficiente di dettaglio, a partire almeno dai dati sulle indagini avviate, sulle norme che si assumono violate, sui tempi delle indagini, sul ricorso a consulenti tecnici, sulle richieste al GIP, sulle archiviazioni, sui rinvii a giudizio, sulle condanne nei vari gradi di giudizio, sui provvedimenti restrittivi della libertà, sulle intercettazioni;

che una valutazione dell'operato delle procure non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra queste e l'autorità di polizia;

che, in particolare, anche la polizia non posta alle dirette dipendenze del pubblico ministero è chiamata nel contrasto delle attività criminali a svolgere una attività investigativa, secondo le linee dettate dall'autorità politica;

che dunque l'attività investigativa di contrasto alla criminalità non si esaurisce nell'attività investigativa svolta su impulso diretto del magistrato;

che una conoscenza utile dei dati sopra richiamati si può avere solo con una continua attività di monitoraggio, che sia fondamento dei poteri del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno nel rispettivo ambito di competenze e di responsabilità;

che senza una siffatta conoscenza è altresì del tutto impossibile valutare consapevolmente e in termini oggettivi il rendimento degli uffici giudiziari e del servizio giustizia nel suo complesso, e dunque il corretto ed efficace uso delle risorse pubbliche a tal fine destinate,

si chiede di sapere:

se esistano forme di monitoraggio continuativo delle attività poste in essere dalle procure;

se, in particolare, venga svolta, e da chi, un'attività di monitoraggio del tipo indicato in premessa, e sui dati ivi elencati;

se si ritenga possibile, qualora il monitoraggio anzidetto non sia in alcun modo svolto, valutare il rendimento degli uffici giudiziari, e secondo quali criteri e parametri;

se, al di fuori delle ipotesi prima considerate, esistano momenti di valutazione, di qualsiasi tipo e natura, sul rendimento degli uffici giudiziari e sull'efficiente uso delle risorse;

se si ritenga o meno che con riferimento ad un servizio, quale pur sempre è la giustizia penale, il monitoraggio e le valutazioni di rendimento debbano comunque essere operati in modo non occasionale;

se si ritenga o meno che monitoraggio e valutazioni di rendimento debbano comunque porsi a base delle decisioni concernenti l'organizzazione del servizio che competono al Ministero;

in caso che manchino tali valutazioni e il monitoraggio, in base a quali dati e criteri si assumano concretamente le decisioni concernenti l'organizzazione;

se esista un monitoraggio per le attività investigative poste in essere dall'autorità di polizia al di fuori delle attività svolte dalla polizia posta alle dirette dipendenze del pubblico ministero;

se esistano dati sul rapporto tra siffatta attività investigativa e l'iniziativa dei magistrati della procura nell'esercizio delle proprie funzioni.

Infine, se i dati menzionati in premessa e in tutti i punti precedenti esistono, anche in parte, si chiede di conoscerli per le città capoluogo di regione, a partire dal 1992.

(3-01804)

VEDOVATO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il potenziamento delle relazioni intermodali relative ai valichi ferroviari internazionali di Luino e Domodossola prevede tra l'altro la realizzazione della bretella ferroviaria di Sesto Calende per la quale risulta stanziato un importo di lire 8 miliardi;

che tale stanziamento approvato dall'ASA Rete risulterebbe avere una scadenza fissata al 31 dicembre 1998 per l'esecuzione degli atti preliminari necessari per l'impegno;

considerato che all'approssimarsi di tale scadenza, non è noto l'iter della procedura di impegno e che, pertanto, sussistono forti preoccupazioni circa l'eventualità di un mancato utilizzo dei finanziamenti e di un ritardo nella realizzazione di un'opera indispensabile sia per i collegamenti internazionali che per la piena funzionalità della rete ferroviaria locale,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per assicurare il tempestivo utilizzo dei fondi e la realizzazione dell'opera.

(3-01805)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che lo scrivente aveva presentato interrogazione di analogo contenuto a quella presentata in data odierna, interrogazione che era stata posta, dal Presidente del Senato, all'ordine del giorno della seduta antimeridiana del 22 aprile 1998 col numero 3-01793;

che nel corso della seduta non è stata data risposta alcuna alle richieste avanzate dallo scrivente nell'interrogazione 3-01793, si fa presente:

che con proprio decreto, in data 25 marzo 1998, il Ministro dell'interno ha emanato una serie di direttive che di fatto hanno decapitato i servizi centrali della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e soprattutto

il Raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri che, tenuto conto della sua particolare strutturazione a livello provinciale, viene ad essere mortificato nelle sue potenzialità e capacità investigative anche contro la criminalità organizzata;

che, utilizzando l'attuale organizzazione, il ROS dei carabinieri ha potuto operare l'arresto di Salvatore Riina e – unica struttura investigativa in Sicilia – ha aperto una breccia sul fronte degli appalti collegati alla mafia ed alla politica sin dal 1988;

che ormai troppe sono le coincidenze cronologiche che tendono a un logoramento dell'immagine dell'Arma dei carabinieri, del ROS e particolarmente di taluno dei suoi ufficiali,

si chiede di sapere:

se risponda a verità che – in uno dei suoi numerosi incontri con i vertici politico-istituzionali e segnatamente durante la visita plurima del 13 novembre 1997, di cui anche la stampa ha dato risalto – il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo abbia consegnato al Ministro di grazia e giustizia nonchè al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo e al comandante generale dell'Arma dei carabinieri un *dossier* corredato di numerosi allegati nel quale sarebbero stati evidenziati presunti «comportamenti anomali» e «strane attività» del capitano del ROS Giuseppe de Donno nei cui confronti sarebbero stati anche chiesti provvedimenti disciplinari;

quali iniziative si intenda adottare per verificare l'esistenza del *dossier*, la sua consegna alle autorità sopra indicate, il suo contenuto e se non risultino anomalie in tale modo di procedere.

(3-01806)

SALVI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 3 febbraio 1998 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Luciana Riccardi in Alpi in ordine al reato di diffamazione a seguito di querela presentata dal generale di brigata Carmine Fiore;

che la querela era stata presentata in quanto nel corso della trasmissione televisiva «Costanzo Show» del 9 gennaio 1995 la signora Alpi, madre della giornalista del TG3 Ilaria Alpi assassinata a Mogadiscio il 20 marzo 1994, aveva dichiarato «Fiore è un generale bugiardo ed inaffidabile...»;

che gli addebiti mossi al generale riguardavano sia una lettera inviata ai genitori di Ilaria Alpi, il cui contenuto era stato valutato falso e sia la condotta tenuta dallo stesso generale antecedente e seguente l'omicidio della giornalista;

che la sentenza afferma che la lettera del generale Fiore conteneva affermazioni obiettivamente non veridiche in relazione all'intervento dei carabinieri per recuperare i corpi dell'Alpi e di Hrovatin, in relazione alla raccolta di tutto il materiale lasciato dai giornalisti presso l'Hotel Shafi e in relazione all'affidamento di tutto questo materiale ai giornalisti che accompagnarono le salme al rientro. Dopo attento esame istruttorio la

sentenza asserisce che «nessuna di tali affermazioni corrisponde alla realtà»;

che la sentenza, passata ormai in giudicato, dopo avere ribadito che la verità del fatto attribuito all'imputata risulta provata asserisce che «definire qualcuno bugiardo e inaffidabile significa ...qualificarlo come persona che consapevolmente non dice il vero e in cui non si può riporre fiducia»;

si chiede di conoscere quali valutazioni e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti del generale di brigata Carmine Fiore in relazione al suo operato dopo la morte di Ilaria Alpi.

(3-01807)

PELLICINI, PERUZZOTTI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con ordine di servizio n. 5/AR del 10 luglio 1997 l'ASA Rete - Zona territoriale Nord Ovest-Pianificazione Controllo, con sede in Genova, comunicava al responsabile servizio potenziamento e sviluppo di Milano delle Ferrovie dello Stato spa nonché ai responsabili del servizio produzione e dell'ufficio amministrazione e contabilità di Milano, che il direttore di ASA Rete aveva approvato, a carico del conto n. 549/97, la spesa di lire 10 miliardi e 800 milioni per il potenziamento delle relazioni intermodali ai valichi di Luino e Domodossola, stanziando lire 8 miliardi per la realizzazione della bretella di Sesto Calende; lire 2 miliardi per l'adeguamento a sagoma P/045 tratta Arona-Premosello; lire 500 milioni per l'adeguamento a sagoma P/050 tratta Oleggio-Sesto Calende; lire 300 milioni per l'adeguamento a sagoma P/050 tratta Sesto Calende/Laveno;

che contestualmente il direttore dell'ASA Rete, nel medesimo ordine di servizio, richiamava l'attenzione sulla scadenza dei fondi, fissata al 31 dicembre 1998, invitando il responsabile del servizio potenziamento e sviluppo di Milano «ad adoperarsi affinché entro tal data siano eseguiti tutti i preliminari che portano all'impegno dell'importo assegnato»;

che ancora alla data odierna non risulta che i lavori siano iniziati e che il termine di scadenza dei fondi assegnati è fissato il 31 dicembre 1998 e quindi prossimamente;

che in data 19 febbraio 1997 il Ministro, rispondendo alla interrogazione 4-01213 del 16 luglio 1996, presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato rispettivo, assicurava la realizzazione dell'opera, riconoscendo che la bretella di Sesto Calende costituiva in effetti l'elemento centrale del potenziamento del valico di Luino, che per essere adeguatamente utilizzato necessitava di una serie di interventi, analiticamente descritti nella risposta all'interrogazione 4-01213;

che la risposta del Ministro era pienamente condivisa dall'interrogante, e quindi si attendeva l'inizio dei lavori;

che però, come detto, ad oggi i lavori non sono iniziati, nè si conosce se il responsabile del Servizio potenziamento e sviluppo di Milano delle Ferrovie dello Stato spa abbia disposto tutti i preliminari necessari all'impegno dell'intero importo assegnato;

che infine l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione della bretella di Sesto Calende, con il potenziamento consequenziale del valico di Luino, è opera indispensabile e tale da assicurare un più rapido collegamento con la Svizzera e le stazioni di Luino, Novara e Gallarate, ovviando al grave disagio delle popolazioni locali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti immediati il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la realizzazione delle opere previste, sollecitando comunque con la massima urgenza il responsabile del Servizio potenziamento e sviluppo di Milano delle Ferrovie dello Stato spa ad eseguire tutti i preliminari necessari all'impegno dell'intero importo assegnato.

(3-01808)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nell'audizione tenutasi il 7 aprile 1998 presso la Commissione ambiente del Senato l'avvocato Lorenzo Pallesi, commissario straordinario dell'EAAP (Ente autonomo per l'acquedotto pugliese) espresse la volontà di avvalersi di un ulteriore congruo numero di esperti che si aggiungereanno a quelli già nominati;

che alcuni dei già nominati consulenti sino a poco prima della nomina risultavano essere in rapporto collaborativo con ditte operative nella gestione degli impianti di depurazione dell'EAAP e che altri risultano rappresentanti del Governo;

che sotto il profilo economico il compenso per dette consulenze, imputato sul bilancio dell'EAAP con delibera commissariale, è stato fissato in misura di ben 600 milioni all'anno;

che si è indotti a credere che il compenso agli ulteriori esperti, circa 20, debba ammontare a qualche miliardo annuo;

che la situazione deficitaria dell'Ente richiede massimo rigore e oculatezza nella gestione della spesa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire perchè il commissario eviti di conferire ulteriori incarichi di consulenza esterna lautamente remunerati e troppo chiacchierati;

se non ritenga opportuno, di contro, utilizzare le competenze di quei dirigenti dell'EAAP responsabili di settori strategici e che invece ora si sottoutilizzano umiliandoli in mansioni subordinate e serventi nei riguardi di consulenti spesso di nomina politica e quasi mai all'altezza dei compiti loro affidati.

(4-10630)

MIGNONE. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che le repentine variazioni climatiche di primavera hanno provocato notevoli danni agli impianti agricoli del Metapontino e, per questo, all'economia locale, basata prevalentemente sul settore agro-alimentare;

che i coltivatori, pesantemente colpiti, hanno dovuto sensibilizzare anche il consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) impegnandolo a discutere un ordine del giorno – successivamente approvato – con cui si chiede, tra l'altro, di modificare la legge n. 185 del 1992,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per poter attenuare i danni alle produzioni agricole derivati dagli ultimi eventi calamitosi e se non si intenda attivarsi per modificare i parametri della legge n. 185 del 1992.

(4-10631)

PROVERA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.* – Premesso:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993 all'articolo 11, comma 1, prevede che la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale dello Stelvio sia esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte del Parco ricadente nelle province di Trento e Bolzano, dal Corpo forestale provinciale della rispettiva provincia autonoma;

che il Corpo forestale dello Stato nei 60 anni precedenti ha esercitato la sorveglianza ed anche le funzioni gestionali per il tramite della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

che a partire dal 1° ottobre 1995 lo stesso Corpo forestale dello Stato, con decreto del direttore generale reggente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, è stato ristrutturato con la creazione del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, al fine di esercitare la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale dello Stelvio facente parte della Lombardia;

che da tale data lo stesso coordinamento, o la Direzione generale da cui esso dipende, elude l'attuazione della convenzione prevista all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, con danno all'operatività nella sorveglianza di un territorio cruciale per lo sviluppo nazionale ed internazionale del parco;

che la mancata convenzione non consente di ottemperare al dettato di legge che prevede che lo stesso coordinamento territoriale sia alle dipendenze funzionali del dirigente periferico, funzionario civile del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, attualmente gestore del parco,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario verificare urgentemente l'ottemperanza a quanto disposto dalla legge da parte del suddetto Corpo forestale dello Stato ed in particolare di dare disposizione al direttore generale responsabile per l'attuazione della convenzione prevista a tutela della conservazione dell'ambiente nel settore lombardo del Parco nazionale dello Stelvio;

quali interventi intendano attuare per sollecitare la giunta regionale lombarda affinché attui la propria legge n. 12 del 10 giugno 1996, che all'articolo 16 garantisce, mediante l'istituzione della comunità del parco, la partecipazione gestionale degli enti locali nei cui territori è compreso il Parco nazionale dello Stelvio.

(4-10632)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la diga frangiflutti sita in contrada «Spinazza» di Marzamemi, frazione di Pachino (Siracusa), si trova in stato di totale abbandono ed è semidiroccata;

che i numerosi cittadini proprietari di abitazioni nella zona (alcuni residenti stabilmente, altri nel solo periodo estivo) vedono regolarmente allagati dal mare i loro immobili;

che la diga di contrada «Spinazza» si trova a cavallo dei territori comunali di Pachino e di Noto e ciò comporta un palleggiamento di responsabilità tra i due comuni e la capitaneria di porto, che si attribuiscono l'un l'altro la competenza ad intervenire;

che, a causa di ciò, nessuno interviene;

che lo stato di totale degrado della diga, con conseguente gravissimo rischio per la pubblica incolumità, si protrae da circa venti anni senza che ad esso venga posto rimedio alcuno;

che inutili sono state le petizioni e raccolte di firme dei cittadini interessati al grave problema, i quali hanno perduto, oltre alla speranza, anche qualunque fiducia nelle istituzioni pubbliche;

che l'estrema pericolosità è rilevata dalla capitaneria di porto di Siracusa, che con ordinanza del 22 gennaio 1997 segnalava il «cedimento del muraglione frangiflutti» ed interdive la zona alla circolazione ed alla sosta di veicoli e persone;

che a tutt'oggi la situazione non solo permane ma si è addirittura aggravata,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto lamentato;

quali interventi intenda adottare nei confronti degli enti e delle autorità competenti, scuotendoli dal torpore ed inducendoli ad intervenire in modo sollecito e definitivo.

(4-10633)

FIRRARELLO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1998), recante il «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, limitatamente all'accesso al primo livello dirigenziale

del ruolo sanitario, ha previsto, all'articolo 27, comma 7, l'attribuzione di uno specifico punteggio, pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione in favore dei medici che hanno conseguito il diploma specialistico ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

che la norma *de qua* ha realizzato la previsione recata dall'articolo 4, comma 7, del citato decreto legislativo n. 257 del 1991, di riconoscere il diploma di specializzazione a norma CE come titolo da valutare separatamente con specifico punteggio nei concorsi per l'accesso ai profili professionali medici;

che i diplomi di specializzazione nell'area medica conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991 costituiscono mero requisito di ammissione alle procedure concorsuali indette per l'accesso al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario e, come tali, non sono valutabili, come espressamente dispone l'articolo 27, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997;

che tale differente regime previsto con riguardo alla valutazione dei titoli specialistici, di evidente favore nei confronti dei medici che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 257 del 1991, deriva dal fatto che i medici specializzati nelle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità europea, hanno svolto il corso di formazione a tempo pieno, con partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture deputate alla formazione specialistica, ivi comprese le guardie, l'attività operatoria, con graduale assunzione di responsabilità nello svolgimento dei compiti assistenziali con conseguente inibizione dell'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali destinate alla formazione specialistica, e di ogni rapporto anche precario con il Servizio sanitario nazionale;

che la nuova disciplina della formazione dei medici specialisti è stata osservata anche da alcuni medici specializzandi, immatricolatisi alle scuole di specializzazione negli anni accademici immediatamente precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991 (anno accademico 89/90 e 90/91), in virtù delle deliberazioni di «illuminati» direttori di alcune scuole di specializzazione che, in ossequio alle direttive comunitarie dettate nella materia *de qua*, nonchè in previsione della imminente riforma, hanno preteso dai propri specializzandi il rispetto *ante tempus* dei doveri e degli obblighi introdotti con il decreto legislativo n. 257 del 1991;

che i suddetti medici hanno rispettato il regime orario del tempo pieno e quello delle incompatibilità, con inibizione di qualsiasi altra attività professionale esterna alle strutture deputate alla specializzazione, senza peraltro fruire della borsa di studio riconosciuta ai medici specializzandi *post* decreto legislativo n. 257 del 1991 (attualmente ancora ferma al valore del 1° gennaio 1992, di lire 22.750.000 annue);

che la maggior parte dei suddetti specializzandi (circa 5.000) hanno interposto ricorso al TAR del Lazio per lamentare il tardivo rece-

pimento, in loro danno, delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, al fine di ottenere la piena parificazione, soprattutto con riguardo al riconoscimento del punteggio aggiuntivo, con i colleghi iscritti alle scuole di specializzazione a norma CE, avendo i medesimi effettuato la formazione specialistica nel pieno rispetto dei parametri imposti dal più volte citato decreto legislativo n. 257 del 1991;

che il TAR del Lazio, con sentenza n. 601 del 28 dicembre 1993, e successivamente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 735/94 del 23 settembre 1994, hanno riconosciuto la fondatezza delle pretese fatte valere dai medici ricorrenti, che hanno trovato ulteriore definitivo suggello con la sentenza n. 7410/96 resa in data 10 agosto 1996 dalle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente mediante l'emanazione di una circolare ministeriale che riconosca in favore dei medici frequentanti a tempo pieno le scuole di specializzazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991 un punteggio uguale a quello previsto in favore dei medici specialisti CE.

(4-10634)

PERRUZZOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, l'insegnante Alessandra Bortolon, in servizio presso la scuola media di Gornate Olona, sezione staccata della scuola media «S. D'Acquisto» di Lonate Ceppino (Varese), subisce da tempo una serie di atti persecutori a causa delle sue opinioni politiche;

che il genitore di un alunno ha accusato l'insegnante di portare in classe materiale propagandistico del Movimento della Lega Nord, mentre la preside dell'istituto ha invitato la professoressa a non introdurre nella scuola il giornale «La Padania»;

che il personale docente e i genitori di alcuni alunni accusano l'insegnante di attuare in classe comportamenti discriminatori nei confronti di alunni meridionali ed extracomunitari;

che la situazione sopra esplicitata si è aggravata dopo l'elezione della professoressa Bortolon a consigliere comunale a Varese, in seguito alla quale si è vista recapitare a scuola una lettera minatoria;

considerato:

che la situazione che si è venuta a creare ha determinato legittime preoccupazioni da parte dell'insegnante in parola, la quale, vittima di un'azione persecutoria, peraltro non suffragata da motivazioni oggettive, si è vista costretta a presentare denuncia all'autorità competente di Varese;

che tali vicende hanno creato diffidenza e disorientamento tra gli allievi, ostacolando di fatto il regolare svolgimento dell'attività didattica dell'insegnante;

che l'insegnante in parola «non ha mai cercato di plagiare» gli allievi utilizzando materiale politico e propagandistico «di parte»,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto in premessa, non si ritenga opportuno intervenire per tutelare i diritti dell'insegnante in parola che, oltre a vedere violata la sua libertà di opinione, è ostacolata nello svolgimento della delicata attività psico-pedagogica con i singoli allievi.

(4-10635)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere se il Ministero di grazia e giustizia intenda fare fronte alle carenze nella copertura degli organici dei collaboratori di cancelleria attraverso il ricorso alle forme di mobilità dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio di ministri 16 settembre 1994, n. 716.

(4-10636)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 8 aprile 1997 lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare per sapere se nell'ambito dell'attività svolta dal dottor Guido Corbò, ricercatore presso il dipartimento di fisica dell'università «La Sapienza», fosse lecito che lo stesso trascorresse il suo orario di presenza impegnato in video giochi di simulazione di volo;

che il 21 aprile 1998 il Ministro ha fornito risposta alla predetta interrogazione nella quale si legge testualmente «... In data 14 maggio 1997, alla presenza del direttore del Dipartimento e del decano, professor Marcello Cini, l'interessato, interrogato in merito a quanto esposto nell'interrogazione in questione, ha precisato di aver utilizzato un semplice programma di simulazione di volo aereo come generatore di immagini salva-schermo del computer e, saltuariamente, come mezzo individuale e soggettivo di distensione psichica. Tra l'altro occorre ricordare che i ricercatori universitari non sono tenuti a un rigido orario di lavoro, ma possono organizzare la loro attività scientifica e didattica nel rispetto tuttavia degli orari ufficiali delle lezioni stabilito dalla Facoltà effettuando pause cadenzate se lo stress del lavoro di ricerca lo richieda.»;

che il Ministro ha, pertanto, ritenuto che al dottor Corbò non possa essere imputata alcuna sostanziale accusa di mancato assolvimento dei propri doveri accademici e di deontologia professionale;

che la risposta del Ministro lascia supporre il chiaro avallo, se non addirittura l'implicita autorizzazione, a che i ricercatori si diletino, a spese dello Stato, con simulazioni di volo al calcolatore;

che, inoltre, dal momento che l'indagine da parte delle autorità accademiche ha accertato che il ricercatore in questione non ha «competenze specifiche nel campo della programmazione avanzata» e «non ha mai fruito di software per uso commerciale sulla simulazione di volo» cade ogni ipotesi che tali programmi siano utilizzati per motivi di lavoro, emergendo solo l'uso ludico, come ammesso dal ricercatore stesso;

che vi sono luoghi e strumenti più idonei per scaricare tensioni e stress psichici, intendendosi per luoghi più idonei le sale da gioco all'uopo preposte, bar e/o pubblici locali forniti di videogiochi ai quali è necessario accedere forniti di monetine;

che, tuttavia, al di là di quanto si legge nella risposta del Ministro, risulta che il dottor Corbò sia stato collocato, nell'ambito dello stesso Dipartimento, in una linea di ricerca stabilita e indirizzata da altro ricercatore;

che da ciò si evince che di fatto, pur avendo il Ministro evidenziato la mancanza di elementi che sostanzino un comportamento inidoneo del ricercatore, qualche provvedimento sia stato conseguentemente adottato;

che deve ritenersi assurda e inopportuna la risposta già fornita, nella parte in cui, sostenendo che il dottor Corbò si è avvalso di un personal computer Olidata 486, sul quale si può installare ogni tipo di software, compresi programmi di simulazione di volo che non vanno, tuttavia, confusi con i «videogiochi» attualmente in voga, di fatto, lascia supporre l'intenzione di continuare ad avallare l'uso, da parte dei ricercatori, di tali programmi come mezzi di distensione psichica sul luogo di lavoro,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare iniziative volte alla effettuazione di più attenti controlli, nell'ambito dei Dipartimenti, nel rispetto di una migliore programmazione delle attività

(4-10637)

CORSI ZEFFIRELLI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la legge 29 luglio 1949, n. 717, dispone che «le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici che provvedono all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista dal progetto... La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte... sarà fatta dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle gallerie, competente per territorio, o di un'artista da questi designato. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione composta: 1) di quattro rappresentanti dell'amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte...; 2) del soprintendente alle gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione; 3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative» (articolo, quest'ultimo, sostituito dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237). La legge n. 717

del 1949 prevede poi una serie di penali per le amministrazioni inadempienti ed una trattenuta, sul pagamento degli importi delle arti figurative, a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216;

che con la legge 29 luglio 1949, n. 717, si riprendeva, in pratica, una precedente legge dell'allora ministro Bottai che aveva previsto provvidenze analoghe al fine di promuovere e sostenere l'arte contemporanea: una legge che aveva destato molto interesse nel mondo, tanto da essere adottata da alcuni Stati esteri e da alcune amministrazioni comunali, come ad esempio fu il caso dell'amministrazione di Los Angeles che l'adottò per i fabbricati di edilizia civile. La legge n. 717 del 1949 fu poi perfezionata con la legge 3 marzo 1960, n. 237. Tuttavia da quel periodo si è registrata da parte delle amministrazioni pubbliche una progressiva e generalizzata disapplicazione;

che la disapplicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, e della legge 3 marzo 1960, n. 237, costituisce un fatto che impoverisce obiettivamente il patrimonio culturale del nostro paese e penalizza la creatività degli artisti di arte contemporanea ai quali lo Stato aveva provveduto quanto meno con queste due leggi che sono tuttora in vigore; la loro importanza viene inoltre ad acquisire maggior rilievo, ad opinione dell'interrogante, se si tiene conto della redistribuzione in atto dei poteri, ruoli e competenze tra lo Stato centrale e le sue amministrazioni periferiche dirette e indirette, fra lo Stato centrale, le regioni e gli enti locali,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di effettiva applicazione ad oggi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e della legge 3 marzo 1960, n. 237, concernenti norme per l'arte negli edifici pubblici;

quali siano i fondi accantonati e le opere effettivamente eseguite o in programma;

quale sia il lavoro svolto, ed attualmente in corso, dalla Commissione giudicatrice nazionale prevista dall'articolo 2 della legge n. 717 del 1949;

quali siano le iniziative del Governo in ordine alle eventuali inadempienze delle amministrazioni pubbliche rispetto a quanto previsto dalle leggi n. 717 del 1949 e n. 237 del 1960;

quali piani o programmi siano predisposti da parte del Ministero per i beni culturali per sostenere la realizzazione degli interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici del nostro paese;

quali iniziative il Ministero per i beni culturali intenda assumere per adeguare i parametri di spesa, calcolati ai valori del 1960, ai valori attuali, al fine di ovviare all'esiguità dei fondi e dei contributi agli artisti dopo ben trentanove anni dall'entrata in vigore dell'ultima legge in materia;

quali piani o programmi siano predisposti da parte del Ministero per i beni culturali per promuovere e sostenere la diffusione dell'arte contemporanea.

(4-10638)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'Enel nell'ambito della ristrutturazione aziendale ha previsto l'azzeramento dell'attuale organizzazione periferica articolata in zone ed agenzie ed ha deciso di concentrare le proprie attività operative «non inquinanti» su Viterbo, Latina e Frosinone a scapito del territorio nel quale è compresa Civitavecchia che da anni ospita pesanti servizi energetiche;

che le inevitabili riduzioni di personale preannunciate dall'Enel riguardano Civitavecchia in misura penalizzante dal momento che è prevista una perdita di almeno 150 posti di lavoro che si vanno a sommare alla già pesante situazione di disoccupazione della città;

che la drastica riduzione del personale, con il relativo spostamento di circa 300 posizioni lavorative che verrebbero dislocate a Viterbo, andrebbe a discapito del servizio verso l'utenza;

che il comprensorio di Civitavecchia ospita la più grande concentrazione di impianti termoelettrici del paese, con un pesante impatto sociale, ambientale e sanitario, con un forte inquinamento da elettrosmog dovuto alla fitta rete di elettrodotti; con l'esposizione della popolazione a rischi respiratori, come dimostrato dall'indagine epidemiologica condotta dall'osservatorio della regione Lazio che ha riscontrato una forte presenza di asma bronchiale nei bambini da uno a due anni, e con una alta percentuale di decessi per tumori polmonari;

considerato che Civitavecchia ed il suo comprensorio nulla hanno in comune con l'area di Viterbo se non il confine di provincia, si chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative urgenti affinché vengano tutelati tutti i posti di lavoro che la città ha conseguito con tanti sacrifici della popolazione.

(4-10639)

MANFROI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che «il Giornale» del 23 aprile 1998 pubblica una lettera della signora Angela Bianchi di Milano che riferisce di aver disdettato l'iscrizione al sindacato con lettera raccomandata del 26 agosto 1997 senza che la competente sede dell'INPS abbia provveduto a revocare la relativa trattenuta dalla pensione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'episodio riferito corrisponda alla verità;

se si siano verificati o si verificchino altri casi analoghi;

quali provvedimenti siano stati presi in questo o in altri casi nei confronti del personale inadempiente;

se l'INPS non intenda emanare disposizioni tassative per indurre il proprio personale al più scrupoloso rispetto degli adempimenti in questione;

se l'INPS non ritenga opportuno eliminare dal frontespizio del modulo di domanda della pensione il riquadro relativo all'iscrizione al sindacato che induce in errore molti assicurati circa l'obbligatorietà di tale iscrizione.

(4-10640)

SERENA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 2 dicembre 1997 è stata presentata un'interrogazione con la quale si chiedeva ragione di una circolare ministeriale la quale disponeva, a mezzo del Comando NAS di Milano, il ritiro dal circuito distributivo delle farmacie del preparato Skin Cap (shampoo, crema, spray) per il trattamento della psoriasi, prodotto dai «Laboratorios Cheminova International SA» di Madrid e distribuito dalla «Nova Resium» di Milano;

che nè in coincidenza all'emanazione della circolare, nè successivamente è stata soddisfacentemente chiarita la natura delle motivazioni all'origine del provvedimento; in particolare, se trattasi di un cavillo legale riguardante la commercializzazione del preparato da parte della casa produttrice (quindi aspetti prettamente concorrenziali) o piuttosto di problemi riscontrati nella composizione stessa del prodotto (in materia cioè di valutazione tossicologica);

che, in merito al responso fornito dalle analisi chimiche che avrebbero rilevato nel suddetto prodotto la presenza, seppure assai contenuta, di un cortisonico, il clobetasolo propinato, sostanza proibita in campo cosmetico (limitatamente ai preparati senza risciacquo), le prove effettuate hanno sottolineato le difficoltà intrinseche alla specifica analisi, a partire dalla stessa individuazione del metodo di indagine da adottare in sede di laboratorio;

che ad una precisa presa di posizione ministeriale in merito concorre l'interesse di più parti, in diversa misura coinvolte e tra queste, non ultima, la categoria degli utenti del prodotto stesso, e cioè i cittadini affetti da psoriasi ai quali il preparato è stato consigliato per i suoi benefici da centri specialistici qualificati,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale ragione non vengano prese in considerazione dal Ministero della sanità, ai fini di un aggiornamento del parere, le controanalisi ampiamente documentabili effettuate dalla Cheminova International SA e da numerose Università estere, che hanno portato all'acquisizione di nuovi e significativi elementi in grado di rivedere ed invalidare le circostanze connesse al ritiro dal mercato nazionale di Skin Cap;

per quale ragione non si fa menzione del fatto che le analisi sono state effettuate con due differenti metodi che hanno fornito, a parità di condizioni, risultati non congruenti, ingenerando ragionevoli dubbi sulla oggettività delle conclusioni cui si è pervenuti in prima istanza;

per quale ragione il medesimo prodotto, realizzato nei nuovi lotti con alcool al 99,5 per cento (invece del precedente 96 per cento, all'origine dei fuorvianti risultati delle precedenti analisi), sia stato regolarmente reimesso nel mercato di Inghilterra, Germania, Olanda e Grecia e non

sia mai stato ritirato da quello di Francia, Svizzera, Australia, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Lituania, eccetera;

per quale ragione il prodotto risulti attualmente acquistabile nello Stato del Vaticano;

per quale ragione, infine, ma non certamente ultima per importanza, ad un cittadino sofferente comunque di una disfunzione sia negata la possibilità di conoscere la verità sullo stato attuale del progresso medico e delle cure disponibili; gli è precluso, in effetti e nella pratica, il diritto soggettivo alla gestione del proprio stato di salute, dovendo sottostare al vincolo di un filtro ufficiale di «informazioni di Stato».

(4-10641)

SPECCHIA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che 80 malati affetti da diabete hanno intrapreso iniziative di protesta ed in particolare hanno inviato un documento al Ministro della sanità e all'assessore alla sanità della regione Puglia minacciando anche il ricorso all'autorità giudiziaria;

che la protesta è motivata dalla decisione del Ministro della sanità di ridurre a tre le patologie per le quali è prescrivibile la camera iperbarica, escludendo la cancrena e le ulcere dovute a difetti di vascolarizzazione conseguenze dell'affezione diabetica;

rilevato che la impossibilità di utilizzare la camera iperbarica può comportare in molti casi amputazioni per i diabetici,

si chiede di sapere se non si ritenga di aumentare le patologie per le quali è prescrivibile la camera iperbarica ed in particolare di inserire anche la cancrena e le ulcere quali conseguenze dell'affezione diabetica.

(4-10642)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'aerostazione merci dell'aeroporto di Brindisi è stata affidata dalla SEAP (Società di gestione dei servizi aeroportuali pugliesi) ad una società che utilizza la stessa aerostazione come deposito per merci che vengono poi trasferite all'aeroporto di Bari;

che la stessa SEAP intende trasferire altro personale dall'aeroporto di Brindisi a quello di Bari in aggiunta alle altre otto unità già trasferite ed ha chiesto all'Alitalia di fornire nell'aeroporto di Brindisi il servizio di *handling* in sua vece;

che è davvero assurdo il comportamento della SEAP che dimostra nei fatti di voler penalizzare l'aeroporto di Brindisi a vantaggio di quello di Bari;

che il centro ENAV di Brindisi, ente di controllo del volo, è ancora privo del direttore;

rilevato che gli enti locali e le forze politiche e sindacali della provincia di Brindisi, d'intesa anche con le rappresentanze delle province di Lecce e di Taranto, sono da tempo impegnati a realizzare la gestione

autonoma dei servizi dell'aeroporto di Brindisi, anche per le grandi potenzialità di detto scalo,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-10643)

SPECCHIA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in questi giorni sono in corso a Roma ed anche in altre parti d'Italia manifestazioni di protesta di migliaia di malati di cancro che chiedono di poter continuare a curarsi con il metodo «Di Bella»;

che il farmaco «Di Bella» è reperibile in scarsissima quantità;

che l'assessore alla sanità della regione Puglia, Michele Saccomanno, ha suggerito di far arrivare dall'estero la somatostatina e l'octreotide necessari per la cura «Di Bella», fornendo anche gli indirizzi dove è possibile reperire detti farmaci,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità intenda assumere iniziative urgenti al riguardo.

(4-10644)

SPECCHIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da tempo vi è carenza di personale nelle sedi INPS della provincia di Brindisi;

che alcuni sindacati di categoria hanno già dichiarato lo stato di agitazione del personale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale affinché siano risolte le esigenze operative e organizzative delle sedi della provincia di Brindisi.

(4-10645)

DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che la sede della questura di Belluno si trova in uno stabile ormai inagibile, la cui struttura è fatiscente e comunque non in grado di ospitare tutte le necessarie sezioni di polizia;

che, infatti, l'ufficio personale si trova staccato in una caserma ove è ospitata anche la polizia stradale, costringendo i responsabili degli uffici a fare avanti e indietro per l'espletamento delle pratiche;

che in Belluno esiste la caserma «Fantuzzi», dismessa, che sarebbe adeguata a conglobare sia gli uffici della questura che la sezione di polizia stradale ora divisi,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi la decisione di assegnare la caserma «Fantuzzi» quale nuova sede della questura di Belluno non sia ancora stata presa.

(4-10646)

MICELE, NIEDDU. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'articolo 36 della legge n. 317 del 1991 definisce i distretti industriali come «le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese»;

che il suddetto articolo 36 precisa anche che spetta alle regioni individuare concretamente tali aree sulla base di indirizzi e di parametri fissati, con proprio decreto, dal Ministro dell'industria;

che il decreto ministeriale in questione, emanato il 21 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1993) e tuttora vigente, risulta insoddisfacente e, segnatamente, incapace di ricomprendere nella nozione di distretto *ex* legge n. 317 del 1991 una serie di nuove realtà industriali che sono andate emergendo in particolare nel Mezzogiorno d'Italia;

che tale situazione è marcatamente evidente in Basilicata dove, pur in presenza di alcuni territori che per le specializzazioni produttive già in essere presentano una naturale vocazione distrettuale (polo del salotto materano, polo della componentistica di Melfi, polo alimentare, polo della corsetteria a Lavello, eccetera), le condizioni e i parametri stabiliti nel decreto ministeriale non consentono la creazione di alcun distretto industriale nella regione;

che si pone, quindi, l'esigenza, segnalata da molte regioni, di rivedere questi parametri e questi criteri;

che il quadro normativo di riferimento, peraltro, appare oggi radicalmente mutato; infatti il decreto legislativo sul decentramento amministrativo, adottato dal Consiglio dei ministri il 27 marzo 1998 (ma ancora non pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) in attuazione della delega contenuta nella «legge Bassanini», n. 59 del 1997, prevede un generale conferimento di funzioni alle regioni (attraverso lo strumento della delega) in materia di attività produttive;

che, più in particolare, l'articolo 18, comma 2, prevede che siano incluse fra le funzioni delegate alle regioni «quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese»; tra queste funzioni sembra rientrare pienamente l'attività di finanziamento e sostegno relativa ai distretti industriali, che non pare infatti ricompresa tra le funzioni ed i compiti conservati allo Stato dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo;

che sempre l'articolo 18 del citato decreto legislativo (commi 5 e 6) prevede che i fondi che la legge dello Stato destina alla concessione «di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria» siano ripartiti tra le regioni medesime e confluiscono in «un unico fondo regionale amministrativo secondo norme stabilite da ciascuna regione»,

si chiede di conoscere:

se la materia del finanziamento e dell'attività di sostegno indirizzata verso particolari aree produttive (i cosiddetti distretti industriali) possa essere ritenuta tra quelle rientranti nella competenza delegata alle regioni;

se i fondi previsti in attuazione di quanto disposto dall'articolo 36 della legge n. 317 del 1991 e, più di recente, dalla legge Bersani, n. 266 del 1997 (che, all'articolo 3, comma 6, ha provveduto al finanziamento di interventi delle regioni nei distretti industriali), siano tra quelli per i quali si preveda un trasferimento al fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del già citato decreto legislativo e, in caso positivo, se il Governo intenda, sin dall'esercizio finanziario in corso, disporre un tale trasferimento;

se, alla luce e per effetto del mutato quadro normativo, si possa a questo punto ritenere che debbano intendersi conferite alle regioni le competenze da un lato di disciplinare in modo autonomo la determinazione delle aree dei distretti industriali e la misura e gli interventi ad essi diretti, risultando quindi nei fatti superati i vincoli fissati nel citato decreto ministeriale del 1993, e, dall'altro, di provvedere al finanziamento degli interventi valendosi, in piena autonomia, delle risorse relative alle materie delegate che confluiscono, come si è detto, senza vincoli di destinazione, in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

(4-10647)

DANIELI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, da alcuni anni le procure di Milano e di Brescia hanno aperto indagini per trovare i responsabili rispettivamente delle stragi di piazza Fontana, avvenuta a Milano nel 1969, e di piazza della Loggia, avvenuta a Brescia nel 1974;

che dette indagini stanno coinvolgendo, con interrogatori di polizia giudiziaria, persone appartenenti anche a partiti rappresentati in Parlamento, forse ancora una volta nel quadro di una strategia d'indagine che mira ad individuare nella destra politica corresponsabilità in quei gravi fatti;

che la storia giudiziaria degli ultimi vent'anni ha dimostrato come l'accanimento nel ricercare i colpevoli delle stragi in un'unica direzione non abbia ancora permesso di scoprire i veri colpevoli ed i responsabili della strategia stragista che ha insanguinato l'Italia degli anni '70;

che in diverse indagini stanno emergendo elementi che indicano come alla base di numerosi casi di persone arrestate con accuse gravissime e lasciate in carcere per anni e poi assolte vi siano state delle forzature messe in atto per costruire dei teoremi accusatori mediante interrogatori non propriamente ortodossi, confessioni e ritrattazioni più o meno spontanee, che hanno di fatto impedito la ricerca della verità;

che negli anni '70, nel corso delle indagini per la strage di piazza della Loggia, vennero arrestati per reticenza ben 23 testimoni, record della storia giudiziaria del nostro paese,

l'interrogante chiede di sapere, nel rispetto del segreto previsto dal codice di procedura penale, se esistano elementi certi ed attendibili, verificati da elementi probatori, in base ai quali si stanno svolgendo interrogatori e ricerche che stanno nuocendo gravemente a persone che mai nulla hanno avuto a che fare con certi ambienti, che conducono un'esistenza tranquilla e che vedono le loro vite familiari e professionali sconvolte da tali iniziative giudiziarie.

(4-10648)

PAGANO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), ha previsto che per gli immobili ad uso abitativo acquistati dai conduttori ed appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore 100 alle rendite catastali definite ai sensi dell'articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 109, ha confermato sostanzialmente tale previsione, facendo salve le alienazioni di cui alla legge n. 560 del 1993 per gli immobili già assoggettati a tale disciplina dal decreto legislativo n. 104 del 1996;

che la stessa legge n. 449 del 30 dicembre 1997, pur prevedendo all'articolo 55, comma 11, l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, al comma 10 dello stesso articolo (cio è giustificato anche per evitare una generalizzante applicazione della legge a tutto il patrimonio, ivi compreso quello di lusso o non rientrante tra le categorie previste dal decreto n. 104 del 1996) ribadisce la piena validità del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, circa il prezzo di acquisto da determinarsi con le modalità di cui alla legge n. 560 del 1993 almeno per gli immobili delle categorie A2, A3, A4, A5,

si chiede di sapere:

quali disposizioni siano state emanate agli enti interessati, vista la confusione e la conseguente tensione diffusasi tra gli inquilini circa l'applicazione dei criteri previsti dalla normativa in vigore;

quali altri provvedimenti siano in atto per evitare un'incomprensibile disparità di trattamento con gli altri alloggi aventi le stesse caratteristiche ma di proprietà di altri enti (Ente poste, Ferrovie dello Stato, enti di sviluppo, eccetera).

(4-10649)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che ogni 22 minuti una mina esplose, ogni anno 10.000 persone perdono la vita e altre 16.000 sono ferite o mutilate dall'esplosione di una mina e che si contano 110 milioni di mine disseminate sul territorio di più di 70 paesi del mondo;

che queste armi, per il loro numero e per il loro effetto indiscriminato, sono state definite come vere e proprie armi di distruzione di massa, mentre la loro diffusione costituisce uno dei più gravi fattori di inquinamento ambientale provocato dall'uomo;

che tra il 3 e 4 dicembre 1997 le delegazioni di 122 Stati, tra cui l'Italia, si sono riunite ad Ottawa per firmare la Convenzione per la messa al bando totale delle mine antipersona;

che è stato compiuto un primo passo necessario per fermare l'ulteriore semina di questi terribili ordigni, nonchè decisivo in direzione della loro eliminazione dalla superficie del pianeta;

che l'Italia ha in più occasioni ribadito la propria intenzione di continuare ad essere parte attiva in favore della messa al bando totale delle mine antipersona e il proprio impegno a contribuire alla rimozione di quei 110 milioni di ordigni già seminati;

considerato:

che la Convenzione di Ottawa entrerà in vigore sei mesi dopo la ratifica da parte del quarantesimo Stato;

che l'Italia è già in grado di dare attuazione all'articolo 18 della Convenzione di Ottawa che prevede che uno Stato possa, al momento della ratifica, dichiarare che intende applicare a titolo provvisorio, in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione stessa, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1;

che il Parlamento sta inoltre per ratificare il II Protocollo sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, allegato alla Convenzione di Ginevra sulla proibizione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati, così come modificato il 3 maggio 1996,

si chiede di sapere:

in quanti e quali programmi bilaterali e multilaterali per lo sminamento militare e per lo sminamento umanitario l'Italia sia al momento impegnata e quale sia l'ammontare dei fondi messi a disposizione per finanziare questi programmi;

se non si ritenga di dover presentare al Parlamento, al più presto, il disegno di legge per la ratifica della Convenzione di Ottawa, al fine di consentire all'Italia di essere tra i primi quaranta Stati firmatari e di poter così contribuire all'entrata in vigore, nel più breve tempo possibile, della Convenzione stessa.

(4-10650)

SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa, degli affari esteri e per gli italiani al-*

l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.

– Premesso:

che la messa al bando totale delle mine antipersona e la rimozione di quei 110 milioni di mine già seminate in più di 70 paesi del mondo sono tra gli obiettivi più ambiziosi della comunità internazionale, cui l'Italia sta dimostrando di voler dare il proprio contributo, anche attraverso l'attuazione della legge 29 ottobre 1997, n. 374;

che l'articolo 3 della legge sulle «Norme per la messa al bando delle mine antipersona» prevede che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge «le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque altro detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali»;

che l'articolo 4 della stessa legge prevede inoltre che «chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

considerato:

che il termine previsto dall'articolo 3 per la denuncia del possesso di mine antipersona e di loro componenti è scaduto il 17 marzo scorso;

che il termine previsto dall'articolo 4 per la denuncia del possesso di brevetti o di tecnologie atte alla fabbricazione di mine antipersona o di loro componenti è scaduto il 16 gennaio scorso;

che il 18 maggio è fissato, ai sensi dell'articolo 6, il termine per l'emanazione da parte del Ministro della difesa del decreto riguardante la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona, la designazione dell'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione della difesa, nonchè l'istituzione del registro in cui saranno riportati i dati relativi alle mine antipersona in possesso delle Forze armate, a quelle consegnate dai privati ai comandi dei carabinieri e alle denunce fatte ai sensi dell'articolo 4;

che il 18 maggio è anche il termine previsto dall'articolo 9 per la presentazione da parte dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato della prima relazione semestrale sullo stato di attuazione della legge;

che il 25 febbraio scorso il Sottosegretario alla difesa, Rino Serri, rispondendo ad una serie di interrogazioni sullo stato di attuazione della nuova normativa aveva dichiarato che i Ministri competenti si stavano adoperando per fare in modo di dare piena e completa attuazione alla nuova normativa, in particolare agli articoli 3 e 4,

si chiede di sapere:

quante e quali aziende che producevano mine antipersona o loro componenti nonchè quanti e quali soggetti privati e pubblici che detene-

vano mine antipersona o loro componenti a qualsivoglia titolo ne abbiano denunciato il possesso presso i comandi territoriali dei carabinieri, in adempimento agli obblighi previsti dall'articolo 3, nonchè di quante e quali tipi di mine e componenti sia stato denunciato il possesso;

se i comandi dei carabinieri abbiano già designato e predisposto i luoghi di raccolta per le mine da consegnare e le loro componenti;

se sia stato già individuato, nell'ambito del Dicastero della difesa, l'ufficio competente per la distruzione degli *stock* di mine antipersona, se siano già state stabilite le date, nonchè le modalità per la distruzione delle scorte stesse;

quanti e quali soggetti privati e pubblici titolari di brevetti e di tecnologie per la fabbricazione di mine antipersona e di loro componenti ne abbiano denunciato il possesso, in adempimento agli obblighi previsti dall'articolo 4;

con quali modalità si sia data e si intenda dare attuazione all'articolo 8 della legge n. 437 del 1997, che modifica la legge n. 49 del 1997 sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, riguardo agli interventi a sostegno delle vittime delle mine antipersona, in particolare quanti siano i programmi per il risarcimento, l'assistenza e la riabilitazione cui l'Italia partecipa, su base bilaterale e multilaterale, e a quanto ammontino i fondi ad essi destinati.

(4-10651)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* – Premesso:

che con l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1997, n. 374, «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», l'Italia si è dotata di una delle normative più avanzate nel mondo e con la firma della Convenzione di Ottawa sulla messa al bando totale delle mine antipersona, nel dicembre scorso, ha ribadito il proprio impegno anche a livello internazionale, mostrando di voler seriamente perseguire l'obiettivo della totale eliminazione di queste armi dal pianeta;

che l'articolo 1 della legge n. 374 del 1997 prevede al comma 1 che «è vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona...» e al comma 2 che «sono vietate la ricerca tecnologica, la vendita, la cessione e qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione di mine antipersona di qualunque natura o composizione o di parti di esse»;

che sul piano internazionale il crescente impegno dell'Italia a tutela della pace e della sicurezza chiama le nostre Forze armate a partecipare sempre più attivamente a interventi multilaterali di *peace keeping*, insieme alle Forze armate di altri paesi, sotto l'egida di organizzazioni quali la NATO e le Nazioni Unite;

che la legge entrata in vigore lo scorso 18 novembre si applica su tutto il territorio su cui si esercita la sovranità nazionale, comprese le basi militari di altri paesi e della NATO, che, come ribadito di recente dal Governo, non godono dello statuto di extraterritorialità

si chiede di sapere:

se si siano date disposizioni affinché la legge in questione abbia piena efficacia anche all'interno delle basi militari che prevedono la presenza di forze militari di paesi stranieri e durante le esercitazioni comuni sul territorio o sulle acque territoriali italiane;

se si stiano verificando le modalità con cui l'eventuale partecipazione a missioni congiunte con Forze armate di altri paesi non comporti per le nostre Forze armate violazioni della normativa esistente;

se si sia proposto in sede internazionale che negli interventi di pace nell'ambito di forze multilaterali venga escluso da parte delle singole forze armate l'uso e il possesso di mine antiuomo.

(4-10652)

SEMENZATO. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente.* – Premesso:

che è in fase di costruzione la superstrada che collegherà Perugia ad Ancona;

che nell'agosto del 1997 l'amministrazione comunale di Assisi ha adottato una variante generale che prevede la realizzazione di una bretella di collegamento tra Assisi e la costruenda Perugia-Ancona;

che la variante generale al piano regolatore generale propone, tra l'altro, un tracciato stradale a sud della frazione di Palazzo e di Torbidetto con due innesti, attraversamenti in trincea ed il superamento della provinciale Torbidetto-Bastia Umbra;

che i due innesti sono sull'attuale provinciale, uno in corrispondenza della Madonna di Cenciarelli, l'altro in corrispondenza del Ponte di Vico con attraversamento in trincea del colle, il quale in sommità è percorso da un tracciato medioevale;

che il territorio interessato dalla bretella rappresenta una zona che non ha subito rilevanti modifiche di natura architettonica ed infrastrutturale, a cui tutta una serie di edifici del XV secolo, alcuni castelli addossati sulla collina ed il ponte medioevale Vico sul torrente Rufole fanno da cornice;

che all'interno della zona interessata dal tracciato della costruenda bretella, da cui ne verrebbero tagliati, ci sono tutta una serie di tracciati francescani tra cui la «via del perdono» da Torbidetto a Santa Maria degli Angeli e la «via del Colle» da Torbidetto al fiume Chiascio;

considerato:

che i problemi di viabilità e sicurezza, oggi riscontrabili sulla provinciale Petrignano-Assisi, limitatamente all'attraversamento del centro abitato di Palazzo, possono essere risolti con una breve variante di attraversamento, rispettando il piano di campagna esistente e gli aspetti paesaggistici;

che il valore artistico, paesaggistico, religioso, ambientale e monumentale della zona sconsigliano qualsiasi tipo di intervento cementificatorio;

che l'area in questione presenta aspetti del paesaggio di rilevante valore ed è sede di mirabili strutture medioevali, castelli, torri e casali collegati da una rete viaria risalente ai secoli scorsi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno verificare la compatibilità della variante decisa dal comune di Assisi con i vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici della zona.

(4-10653)

SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nel comune di Magione in località Montalcino di S. Feliciano, paese rivierasco del lago Trasimeno, il consiglio comunale a stretta maggioranza ha approvato un progetto edificatorio per una lottizzazione di 53.377 metri cubi per la realizzazione di 16 edifici per uso abitativo;

che il progetto prevede la costruzione di sedici edifici distribuiti intorno a due nuclei centrali per un'altezza variabile tra gli 8.00 e gli 11.00 metri con una volumetria variabile per lotto da metri cubi 2.990 ad un massimo di metri cubi 4.602;

che per i sedici fabbricati, sei da quattro piani e dieci da tre piani, sono previsti sei miniappartamenti per piano per un numero totale di trecentoventi appartamenti con un numero di abitanti previsti di circa 534 unità;

che il progetto in questione è stato presentato in data 28 luglio 1994 al comune di Magione dalla Compagnia costruzioni Ferro di Cavallo srl;

che la zona è vincolata con decreto ministeriale 30 aprile 1965 che l'ha dichiarata «di notevole interesse pubblico» sotto il profilo paesaggistico sottoponendola alla disciplina della legge n. 1497 del 1939;

che la zona, essendo in prossimità del lago Trasimeno, ricade sotto il vincolo della legge Galasso perchè «zona umida di valore internazionale» in base alla Convenzione di Berna ed è inoltre, per una parte, soggetta a vincolo idrogeologico;

che in data 30 maggio 1995 la commissione provinciale beni ambientali della regione Umbria (CPBA) ha dato parere favorevole condizionato da alcune modifiche progettuali quali l'abbassamento di alcuni edifici;

che nell'ottobre 1995 sono stati presentati un esposto alla regione con 1.436 firme per chiedere il ritiro del parere della commissione e una revisione del piano regolatore generale di Magione, sospendendo nel frattempo l'edificabilità, ed un esposto al Ministero per i beni culturali e ambientali chiedendo un'adozione di vigilanza con una eventuale ispezione preventiva;

che in data 10 aprile 1996 è stato presentato un altro esposto inoltrato alla regione e al comune per chiedere il completo riesame della pratica;

che dal gennaio 1996 il comune di Magione si è dotato della commissione edilizia integrata;

che nel mese di marzo del 1996 sono state presentate al comune le modifiche di progetto in adeguamento alle prescrizioni della commissione provinciale beni ambientali (CPBA);

che durante il mese di marzo del 1996 si è costituito un «comitato per il Trasimeno» con lo scopo di interessarsi attivamente di tutti i problemi relativi alla tutela del lago;

che in data 21 giugno 1996 il comitato per il Trasimeno ha presentato un'istanza alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale;

che il 22 ottobre 1996 l'Ufficio beni ambientali ha inviato una richiesta di parere all'Ufficio legale della regione riguardo alla possibilità di annullamento o revoca, in sede di autotutela, del parere n. 32 del 1995 della CPBA da parte della giunta regionale;

che con parere del 18 novembre 1996 l'Ufficio legale ha risposto negativamente, senza peraltro precisare a quale organo spettasse in questo caso l'esercizio del potere di autotutela;

che in data 10 marzo 1997 è pervenuta per conoscenza al comitato una lettera del Ministero per i beni culturali che sollecitava alla Soprintendenza una risposta agli esposti ricevuti;

che il 25 luglio 1997 una lettera del Ministero per i beni ambientali, in risposta alla lettera del soprintendente Centroni, ha disposto un sopralluogo di un ispettore centrale;

che il 10 febbraio 1998 la commissione edilizia del comune di Magione ha espresso parere favorevole sul progetto;

che nella seduta del 27 febbraio 1998 la prima commissione consiliare ha espresso parere positivo apportando alcune modifiche;

che in data 10 marzo 1998 veniva deliberata l'adozione del piano da parte del consiglio comunale facendo propria la proposta della prima commissione consiliare;

considerato:

che la zona in questione attualmente ospita più di 200 olivi secolari;

che il progetto più credibile per uno sviluppo economico e occupazionale in Umbria è basato sulla valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e architettonico,

si chiede di sapere:

se si intenda adottare iniziative urgenti per evitare che sulle colline prospicienti il lago Trasimeno si attivi il progetto in questione che per le sue modalità di esecuzione comporta un alto impatto paesaggistico con effetti negativi su tutto l'ambiente del lago;

se non si intenda sottoporre a vincolo di tutela, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, l'intero bacino del lago Trasimeno sino ai crinali delle colline prospicienti il lago stesso.

(4-10654)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella notte tra il 17 e il 18 aprile 1998 lo studio dell'avvocato Marco Franco a Roma è stato fatto oggetto di una azione criminale volta alla sottrazione – e comunque alla visione illecita – di documenti, nonché al furto del computer portatile del legale;

che l'avvocato Marco Franco fa parte del collegio difensivo dell'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato avvocato Lorenzo Necci, occupandosi particolarmente del filone dell'indagine perugina;

che troppo spesso gli avvocati risultano vittime di azioni direttamente o indirettamente intimidatorie, frutto del clamore gratuito che viene dato a vicende giudiziarie delicate;

che la violazione costante delle norme relative alla segretezza delle indagini, i falsi *scoop*, le pseudo-rivelazioni, la complessiva leggerezza con la quale i *media* affrontano casi giudiziari complessi espongono per primi gli avvocati a rischi che minano lo stesso diritto costituzionale alla difesa,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente ed indifferibile un intervento volto da un lato a stigmatizzare episodi inquietanti come questo e dall'altro a richiamare tutti al più scrupoloso rispetto del principio della segretezza delle indagini, anche attraverso l'adozione di comportamenti ispirati al più assoluto riserbo.

(4-10655)

GAMBINI. – *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che si è avuta notizia sulla stampa locale e nazionale (da ultimo il «Corriere della Sera» del 21 aprile 1998) della circostanza secondo la quale il notaio Giampaolo Ferri iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini, in violazione di varie norme tributarie, avrebbe omesso la registrazione ed il versamento delle relative imposte di un elevato numero di atti formati o autenticati dallo stesso, a decorrere sicuramente dal 1995 a tutto il 1997, pur avendo percepito dai contraenti le somme necessarie per i relativi adempimenti;

che tale circostanza, oltre ad avere comportato un grave danno all'erario per un ammontare previsto, in base alle prime stime, di almeno cinque miliardi, sta creando ingenti difficoltà a diverse centinaia di cittadini della provincia di Rimini in quanto destinatari di avvisi di liquidazione emessi dall'ufficio delle entrate che talvolta superano importi di cinquanta milioni, da versare entro sessanta giorni;

che con ogni probabilità questi fatti si sarebbero potuti evitare, o quanto meno limitare, se il competente ufficio del registro (ora ufficio delle entrate) avesse, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, «controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti» entro il prescritto «mese successivo a ciascun quadrimestre solare»;

che risulta inoltre che numerosi atti siano stati presentati alla Conservatoria dei registri immobiliari di Rimini per la trascrizione, ma che sia stato poi omesso il pagamento dell'imposta di registro o INVIM: anche in questo caso, trattandosi di uffici della stessa amministrazione finanziaria, appare incomprensibile come non si sia attivato alcun controllo sull'anomalia di tale comportamento;

che il danno patito dalla collettività e dai cittadini si sarebbe potuto comunque contenere se l'archivio notarile avesse compiuto, in adempimento a quanto previsto dalla legge, le prescritte verifiche biennali che allo stato pare invece siano state compiute con scadenze superiori;

che in base alle notizie riportate sugli organi di stampa, sta indagando la magistratura ma tuttavia nulla si sa sulle iniziative intraprese dai Ministeri competenti onde accertare il reale svolgimento dei fatti, nè quali siano state le iniziative adottate per bloccare immediatamente, appena avutane conoscenza, il comportamento illecito del notaio e quindi tutelare i cittadini ignari di tali irregolarità,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministeri competenti intendano adottare per verificare l'operato di tutti gli uffici preposti al controllo;

quali provvedimenti urgenti il Ministero delle finanze intenda adottare per alleviare o graduare l'onere previsto per i cittadini ignari ed incolpevoli, considerando fra l'altro la prossima scadenza per molti del termine concesso per il pagamento;

se comunque il Ministero delle finanze intenda disporre la sospensione dell'esecuzione degli avvisi di liquidazione emanati, al fine di non creare gravi ed irreparabili danni a cittadini cui è improvvisamente imposto un rilevante onere;

se nell'ambito della riforma del sistema tributario, anche in relazione alle nuove norme in materia di sanzioni entrate in vigore dall'1 aprile 1998, il Governo non intenda modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e con efficacia retroattiva, nel senso di liberare da ogni responsabilità il contribuente che dimostri di aver versato nelle mani del notaio l'imposta dovuta, visti gli articoli 10 e 11 del medesimo decreto che prescrivono ai cittadini di avvalersi obbligatoriamente del notaio rogante per la registrazione consegnandogli pertanto le somme necessarie senza poter provvedere personalmente;

se il Governo intenda tutelare lo Stato stesso oltre che i cittadini aggiornando la legge n. 89 del 1913 ed imponendo la concessione ai notai di cauzioni, anche sotto forma di fidejussioni bancarie o assicurative, che possano risarcire congruamente i danni subiti da comportamenti illeciti colposi e dolosi ed inoltre prescrivendo anche forme assicurative nei confronti dei dirigenti preposti ai controlli, qualora si accerti *«culpa in vigilando»*.

(4-10656)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, come riportato dal quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» del giorno 26 gennaio 1998, in un articolo a firma del giornalista Antonio Rosamondo, in contrada Rivolta di Bernalda (Matera) numerose coltivazioni di agrumeti, ortaggi e oliveti vengono danneggiate da quattro anni, in maniera costante ed irreversibile, dalla falda freatica che trabocca in superficie non per effetto della piovosità ma per un fenomeno ancora del tutto sconosciuto;

che la falda suddetta ha creato stagni perenni a macchia di leopardo per centinaia di ettari, impedendo anche d'estate l'accesso nei campi con mezzi meccanici;

che analogamente a quanto sta accadendo in contrada Rivolta si registra lo stesso fenomeno in contrada Pantanello, nei pressi di Metaponto;

che complessivamente il fenomeno interessa centinaia di coltivatori, in un'area ad elevata vocazione agricola;

che i sopralluoghi dei tecnici dell'ENEA, dell'Agrobios, del Consorzio di bonifica e del comune di Bernalda non hanno sortito l'effetto di stabilire le cause del fenomeno;

che, mentre nelle aree menzionate si verifica un innalzamento della falda freatica, nel territorio circostante di Marconia la stessa continua ad abbassarsi;

che tale situazione sta cancellando i redditi di moltissimi imprenditori, il cui unico sostegno economico è rappresentato dall'agricoltura;

che a detta dei tecnici occorrono studi accurati per stabilire le cause del fenomeno;

che il territorio di Bernalda è stato anche interessato da recenti piogge alluvionali che hanno causato movimenti franosi e danni alle coltivazioni già segnalati dallo scrivente con altre interrogazioni,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda:

dichiarare lo stato di calamità nazionale nei territori di Bernalda e Marconia, in provincia di Matera, ed avviare alla situazione di oggettivo pericolo a tutt'oggi in corso;

consentire agli agricoltori interessati, in presenza dei notevoli danni sopportati, adeguati sgravi fiscali specie nei confronti del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto.

(4-10657)

MORO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che dalla stampa locale («Messaggero Veneto» del 21 aprile 1998) si è appreso il piano di ristrutturazione degli uffici postali della provincia di Udine che prevede l'apertura a giorni alterni di 35 uffici postali ubicati prevalentemente nella zona montana della Carnia e del Canal del Ferro;

che tale prospettiva penalizza ulteriormente un territorio già caratterizzato da uno spopolamento in continuo aumento e che certamente la

riduzione di un servizio essenziale non può che provocare ulteriori danni alle popolazioni;

che la limitazione dell'attività riguarda anche uffici che coprono interi territori comunali;

che ciò contrasta con le norme previste dalla legge n. 97 del 1994 sui territori montani già penalizzati dalla ristrutturazione di servizi essenziali quali, ad esempio, l'istruzione scolastica;

che nelle innumerevoli e periodiche tavole rotonde viene richiesta ed auspicata, soprattutto da parte delle forze di maggioranza, una maggior attenzione da parte del legislatore alla soluzione dei gravi problemi presenti in dette zone,

si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti ed in particolare se non sia il caso di soprassedere alla ristrutturazione, come prospettata, lasciando perdere il mero calcolo utilitaristico per il mantenimento di un servizio essenziale in luoghi già fortemente penalizzati.

(4-10658)

VENTUCCI. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità. – Premesso:

che il comprensorio abitativo ubicato in via Ardeatina a Roma, nel tratto tra la via di Tor Pagnotta, il Grande raccordo anulare e strade limitrofe, è privo di rete idrica pur essendo a 7 chilometri di distanza dal Campidoglio;

che nella zona, oltre ad insediamenti abitativi, insistono anche quelli commerciali, artigianali ed industriali da oltre quarant'anni, con attività lavorative e di vita sociale per migliaia di cittadini;

che l'area è servita da pozzi idrici locali regolarmente autorizzati dal servizio acque potabili dell'azienda sanitaria locale RMC;

che a seguito di analisi effettuate dalla stessa ASL le acque dei suddetti pozzi sono risultate non più potabili;

che a causa di tali analisi alcuni abitanti ed imprenditori della zona hanno presentato domanda di allaccio alla rete idrica dell'ACEA, previo anticipo di lire 100.000 ciascuno, da diversi mesi;

che per tutta risposta l'ACEA si è dichiarata non disponibile in quanto il citato tratto della via Ardeatina è privo di rete idrica;

che tale situazione è ancora più incomprensibile ed ingiustificata se si considera che zone periferiche più lontane, come il campo nomadi e la località Sprecamore al diciottesimo chilometro della stessa via, sono servite dall'ACEA;

che quanto affermato dall'ACEA è in contrasto con la campagna di efficienza sbandierata alle soglie del 2000;

considerato che imprenditori e lavoratori del comprensorio rischiano il lavoro e che i residenti tutti vedono compromessa la loro salute,

si chiede di sapere:

se gli organi istituzionali preposti intendano adottare provvedimenti per alleviare il disagio ed il danno economico provocato dall'incuria gestionale di quel territorio;

quale interesse sia sotteso ai verbali di accertamento di violazione amministrativa emessi tra il 17 ed il 18 dicembre 1997 a carico di decine di abitanti i quali erano stati regolarmente autorizzati a costruire un impianto di scarico fognario ma non ne avevano richiesto l'autorizzazione alla messa in funzione;

se risultino responsabilità penali degli amministratori, i quali con la loro noncuranza hanno consentito per decenni la pur evidente arte di arrangiarsi in un contesto sociale dove il «fai da te» è spesso osannato quale insostituibile supporto della nostra vita socio-economica, ma che può creare danni di gran lunga maggiori dei benefici per il nostro ecosistema ambientale.

(4-10659)

SARTO. – Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che nell'area demaniale dell'Arsenale di Venezia nel 1992 la società Fincantieri dismetteva l'attività di riparazione navale; l'attività veniva rilevata dalla Società Arsenale Venezia spa;

che quest'ultima assumeva 150 ex dipendenti della Fincantieri sulla base di un piano di rilancio dell'attività navale;

che con la liquidazione di Arsenale Venezia spa, decisa dagli azionisti nel novembre 1997, si è di fatto chiusa la fase di privatizzazione ed è venuto meno l'impegno della stessa società a gestire il mercato delle riparazioni e trasformazioni navali;

che risultano a tutt'oggi in corso tentativi di acquisizione da parte di altri privati dell'attività cantieristica, senza tuttavia che si sia finora approdati a risultati concreti, mentre i lavoratori hanno rilanciato una grande mobilitazione in città per la salvaguardia ed il rilancio produttivo di una delle poche attività industriali del centro storico;

che al momento sono tre le cordate che si sono fatte avanti per rilevare il cantiere all'interno dell'Arsenale;

che i lavoratori, ora in cassa integrazione, hanno avviato iniziative e una raccolta di firme per chiedere al Ministro delle finanze di ritirare la concessione dell'Arsenale alla Società Arsenale Venezia spa e assegnarla al comune di Venezia per le iniziative a soggetti economici in grado di rilevare l'attività e il cantiere;

che il consiglio comunale di Venezia ha impegnato sindaco e giunta a:

assumere tutte le iniziative atte al rilancio dell'occupazione in Arsenale, salvaguardandone gli attuali livelli;

definire un progetto complessivo per la gestione dell'area che coinvolga soggetti pubblici e privati e attivare tutti gli strumenti necessari alla sua realizzazione, incluso il subentro nella concessione demaniale;

assumere con forza il ruolo di mediazione tra le parti coinvolte e interessate per giungere alla soluzione positiva della crisi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno sospendere o revocare immediatamente l'attuale titolarità della concessione, affidandone l'esercizio al comune di Venezia che fungerà da garante della destinazione d'uso finchè non si sia individuato un nuovo soggetto societario che garantisca un progetto di acquisizione e rilancio dell'attività;

se non si ritenga inoltre necessario avviare le verifiche indispensabili al fine di prevenire eventuali operazioni speculative da parte della società titolare della concessione o di quelle che la richiedessero.

(4-10660)

SARTO. – Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che è stato presentato dall'AGIP alla regione Veneto un progetto per l'installazione di un pozzo esplorativo per la ricerca di un giacimento di metano nell'area del Delta del Po, e precisamente nella zona di San Basilio, del comune di Ariano nel Polesine;

che il consiglio comunale di Ariano Polesine e il comitato esecutivo dell'Ente Parco regionale veneto del Delta del Po esprimono, con atti ufficiali, contrarietà al progetto e vive preoccupazioni in relazione alla prospettiva della ripresa dell'attività di estrazione nell'area del Polesine, in considerazione del gravissimo fenomeno del bradisismo verificatosi in occasione delle estrazioni effettuate negli anni '50;

che l'area del Delta rappresenta uno dei siti europei di maggior pregio ambientale il cui equilibrio è fondato sulla gestione consapevole del regime idrico dei rami del fiume Po;

che è accertato da numerosi studi che qualsiasi ipotesi di coltivazione di giacimenti di metano, oltre a concretizzare un progetto ambientale incompatibile con la presenza del Parco del Delta, può mettere a repentaglio la sicurezza idraulica di questo particolare territorio con tutte le prevedibili e gravissime conseguenze che ne potrebbero derivare;

che è accertato in definitiva che nessuno può escludere in scienza e coscienza che le estrazioni di idrocarburi non provochino effetti di subsidenza nell'area del Delta, come del resto è già avvenuto,

si chiede di sapere se si intenda assumere provvedimenti per impedire la realizzazione di tale progetto che avrebbe effetti devastanti sull'equilibrio naturale, sull'assetto idrico dell'area e sugli insediamenti umani presenti nell'area del Delta del Po.

(4-10661)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01743, del senatore Elia, sulle elezioni nei 14 consigli di zona di Milano commissariati dal sindaco Albertini;

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01804, del senatore Villone, sul funzionamento della giustizia penale e degli uffici delle procure;

3-01806, del senatore Milio, sulle direttive in materia di coordinamento delle forze di polizia;

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-01803, dei senatori Palombo e Pellicini, sul cosiddetto «telefono grigioverde»;

3-01807, del senatore Salvi, sulla veridicità della lettera inviata dal generale Fiore ai genitori di Ilaria Alpi;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01805, del senatore Vedovato, sulla realizzazione della bretella ferroviaria di Sesto Calende;

3-01808, dei senatori Pellicini e Peruzzotti, sul potenziamento delle relazioni intermodali ai valichi di Luino e Domodossola;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01802, della senatrice Bucciarelli, sulle procedure di mobilità avviate dalla società Nuovo Pignone.